




Provincia
di Modena



Comune di
Pavullo nel Frignano

 Regione Emilia-Romagna



RISERVA NATURALE ORIENTATA SASSOGUIDANO

REGOLAMENTO DELLA RISERVA

Approvato con
Delibera del C.P.
n. 41 del 11/03/09

**PROVINCIA DI MODENA
REGOLAMENTO DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA DI SASSOGUIDANO**

COORDINAMENTO GENERALE (PROVINCIA DI MODENA)

Dott. **Roberto Ori**

Dott. **Matteo Gualmini**

PROGETTO (POLITECNICA Ingegneria e Architettura Soc. Coop.)

Arch. **Fatima Alagna**

Dott. **Renzo Pavignani**

CONTRIBUTI TECNICO-SCIENTIFICI

Arch. **Fatima Alagna**, Dott. **Renzo Pavignani** (pianificazione territoriale e urbanistica)

Ing. **Antonio De Fazio** (infrastrutture)

Arch. **Giuseppe Cacoza** (architettura)

Ing. **Richard Sansom** (reti tecnologiche)

Avv.to **Anna Maria Vandelli** (diritto)

Dott. **Francesca Amorosi**, Dott. **Riccardo Fontana**, Dott. **Massimiliano Gianaroli**, Dott. **Ambrogio Lanzi** (aspetti teriologici e ornitologici)

Dott. **Pietro Miceli**, **Ettore Ruggeri**, **Giorgio Nini**, **Luciano Conventi** (ornitologia)

Prof. **Marcello Tomaselli** (biologia vegetale)

Dott. **Rossano Bolpagni** (ecologia)

Dott. For. **Edoardo Viti** (agronomia e forestazione)

Dott. Geol. **Marco Santi Bortolotti** (geologia e difesa del suolo)

COLLABORAZIONI

Dott. **Michela Lamieri** (Comune di Pavullo nel Frignano)

SOMMARIO

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Finalità, validità ed efficacia del Regolamento	4
Art. 2 Rapporti con i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione	5
PARTE SECONDA – TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI	6
Art. 3 Tutela delle emergenze geomorfologiche	6
Art. 4 Tutela delle risorse idriche	6
Art. 5 Tutela della flora e della vegetazione	7
Art. 6 Tutela della fauna	9
Art. 7 Disciplina delle attività selvicolturali	11
Art. 8 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco	13
Art. 9 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche	13
Art. 10 Disciplina degli interventi di trasformazione del territorio	14
Art. 11 Disciplina delle reti ed impianti tecnologici, delle infrastrutture per l'urbanizzazione, movimenti terra e depositi	16
Art. 12 Captazione delle acque del torrente Lerna a fini idropotabili (Acquedotto Le Rocche)	17
PARTE TERZA – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA A FINI DIDATTICI, SOCIALI, RICREATIVI, SPORTIVI, TURISTICI, CULTURALI E SCIENTIFICI	19
Art. 13 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva	19
Art. 14 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici	19
Art. 15 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati	20
Art. 16 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati	21
Art. 17 Altre installazioni ed utilizzi	21
Art. 18 Attività di fruizione organizzata	22
Art. 19 Segnaletica e attività di carattere informativo	22
Art. 20 Effettuazione di studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale e attività di educazione ambientale	22

PARTE QUARTA – OPERE ED INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA. PROGETTI SPECIALI	24
Art. 21 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva.	24
Art. 22 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica	24
PARTE QUINTA – GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE	25
Art. 23 Ente di gestione	25
Art. 24 Forme di consultazione e partecipazione alla gestione della Riserva (comma 3, art. 46 L.R. 6/2005)	25
Art. 25 Disciplina per il rilascio del parere di conformità	26
Art. 26 Disciplina per il rilascio del Nulla-osta	26
Art. 27 Criteri e parametri per gli indennizzi	27
Art. 28 Sorveglianza territoriale e sanzioni amministrative	28
PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	31
Art. 29 Disposizioni finali e transitorie	31
ALLEGATI	32
Allegato 1: Carta della zonizzazione	33
Allegato 2: Check list floristica	34
Allegato 3: Esemplari arborei di pregio	49
Allegato 4: Specie vegetali utilizzabili per interventi di immissione	50
Allegato 5: Carta della vegetazione	51
Allegato 6: Carta dell'accessibilità e della fruizione	52

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, validità ed efficacia del Regolamento

1. Il Regolamento della Riserva Naturale Regionale Orientata di Sassoguidano, in quanto strumento di carattere gestionale e regolamentare, in conformità alla Delibera del Consiglio Regionale n. 2411 dell'8/3/1995 di istituzione della Riserva, si informa alle seguenti finalità:
 - a) assicurare la protezione e la conservazione globale dei contenuti di diversità ambientale, ecologica e biologica dell'area e dei fattori che li generano e li sostengono;
 - b) tutelare la geomorfologia con riferimento particolare all'idrologia superficiale, alle forme carsiche, alle fratture tettoniche e alle scarpate originate dalla "Formazione di Bismantova";
 - c) tutelare i caratteri del paesaggio e promuoverne la riqualificazione;
 - d) tutelare la flora, la vegetazione e la fauna caratteristiche dei siti ed i loro habitat specifici;
 - e) promuovere le attività di ricerca scientifica e culturale, la sperimentazione, la didattica e l'educazione ambientale;
 - f) favorire, nei terreni adibiti a coltura, la pratica di tecniche di coltivazione a nullo o basso impatto ambientale quali il ripristino della tradizionale rotazione agraria, l'estensivazione colturale, l'agricoltura biologica;
 - g) promuovere interventi di riqualificazione e restauro ambientale al fine di garantire la conservazione della funzionalità e della diversità delle biocenosi presenti;
 - h) salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e architettonico e le antiche forme di insediamento umano;
 - i) promuovere la fruizione del territorio nelle forme e nei modi compatibili da un punto di vista ambientale e nel rispetto delle proprietà, per diffondere la conoscenza del patrimonio naturale e storico-culturale.

2. Ai sensi dell'art. 46, comma 2 della L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000) il Regolamento, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 3:
 - Disciplina le attività consentite e le relative modalità attuative;
 - Disciplina l'accesso del pubblico;
 - Fissa i criteri ed i parametri degli indennizzi;
 - Indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;
 - Indica le opere e gli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino ambientale del territorio.

3. Il Regolamento è redatto sulla base delle analisi territoriali ed ambientali contenute nella Relazione Illustrativa. Tali analisi costituiscono riferimento anche per la redazione dei Programmi triennali di cui al successivo articolo.

4. Qualora non diversamente specificato, le disposizioni previste nei seguenti articoli si applicano all'intero territorio della Riserva. In altri casi le norme sono articolate in riferimento alle zone previste nell'atto istitutivo (Allegato 1) e cioè:
 - zona 1 – zona caratterizzata da elevata naturalità, rarità e fragilità;
 - zona 2 – zona caratterizzata da elevata diversità biologica e con assetto seminaturale;
 - zona 3 – zona con assetto ambientale determinato dall'attività agricola.
5. Il Regolamento ha validità a tempo indeterminato. Il Regolamento è sottoposto a revisioni da parte dell'Ente di gestione, secondo le procedure di cui all'art. 46, comma 5 della L.R. 6/2005, a seguito di approfondimenti conoscitivi e di esigenze derivanti dall'emergere di nuove problematiche e sensibilità o nuovi approcci culturali e scientifici.
6. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, della L.R. 6/2005 i Piani ed i Regolamenti nonché le loro varianti di competenza degli Enti pubblici territorialmente interessati dalla Riserva, unitamente ai programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno del territorio della medesima Riserva, sono sottoposti, previamente alla loro approvazione, al parere di conformità dell'Ente di gestione. Il parere di conformità attiene al rispetto delle norme del provvedimento istitutivo, del Regolamento e del Programma triennale di tutela e valorizzazione approvati dall'Ente di gestione. Nel parere di conformità l'Ente di gestione indica, eventualmente, gli interventi per i quali è necessaria la presentazione della richiesta di rilascio del Nulla-osta oltre a quelli già riportati nel presente Regolamento.
7. Sono fatti salvi, ove più restrittivi, i regimi di tutela previsti per i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) dalle Direttive Habitat 92/43/CEE e Uccelli 79/409/CEE che interessano l'area della Riserva.

Art. 2 Rapporti con i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 2 della L.R. 6/2005, l'Ente di gestione predispone e approva i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione, strumento di programmazione degli interventi all'interno della Riserva, col quale, in particolare, è disciplinato:
 - a) lo svolgimento di analisi ed il monitoraggio dell'ambiente naturale;
 - b) l'individuazione delle azioni e delle iniziative prioritarie da attivare per la conservazione e la valorizzazione della Riserva nell'arco di validità temporale del programma stesso;
 - c) l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;
 - d) la definizione di criteri e modalità per la realizzazione e la promozione delle attività educative, divulgative, didattiche e di ricerca scientifica.
2. Il presente Regolamento e le analisi contenute nella Relazione Illustrativa, costituiscono riferimento per la definizione dei contenuti dei Programmi triennali di cui al comma precedente e, segnatamente, per la individuazione delle azioni e delle iniziative da attivare per il perseguimento delle finalità istitutive e degli obiettivi gestionali nell'arco di validità temporale dei Programmi stessi.

PARTE SECONDA – TUTELA DELLE RISORSE NATURALI, DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E DEGLI USI

Art. 3 Tutela delle emergenze geomorfologiche

1. Costituiscono emergenze geomorfologiche oggetto di tutela tutti gli aspetti di diversità morfologica che rispecchiano la storia geologica del medio Appennino Modenese.
2. Nelle parti di territorio caratterizzate da morfologie paracarsiche (doline) è vietato qualsiasi intervento e opera di trasformazione del suolo. In particolare non deve essere alterata la rete idrografica e gli impluvi confluenti direttamente all'interno delle doline, che permettono la naturale raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, fatti salvi i normali usi agricoli e di difesa del suolo.
3. E' fatto divieto di alterare nella loro naturale morfologia i cinghi e gli affioramenti rocciosi. Le pratiche agronomiche ed agricole devono essere svolte ad almeno 5 metri dal bordo di scarpata. Sono fatti salvi gli interventi tesi ad evitare dissesti e fenomeni gravitativi di crollo di comprovata pericolosità previo rilascio del Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione.
4. Solo previo rilascio del Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione nelle grotte ed inghiottitoi è consentito l'accesso, la ricerca, l'esplorazione di cavità, nonché le eventuali disostruzioni a carattere esplorativo o scientifico esclusivamente sulla base dei programmi elaborati da Associazioni speleologiche.
5. Gli accumuli di detrito di frana o di crollo non devono subire alterazioni se non connesse ad interventi legati alla sicurezza, a progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico o di riqualificazione ambientale autorizzati o promossi dall'Ente di gestione.

Art. 4 Tutela delle risorse idriche

1. Ai fini della tutela della qualità delle acque, nei corsi d'acqua e negli invasi naturali è vietata l'immissione di reflui non depurati e il deposito, l'abbandono e lo scarico di qualsiasi materiale.
2. L'Ente di gestione verifica, anche tramite convenzioni con i soggetti competenti operanti nel settore, nell'ambito delle attività di monitoraggio, lo stato qualitativo e quantitativo delle acque ed, in particolare, del torrente Lerna e dello stagno di Sassomassiccio. In ragione delle relazioni di monitoraggio l'Ente di gestione definisce le misure gestionali volte ad assicurarne un corretto funzionamento ecologico.
3. A tutela dei corpi idrici, nella fascia immediatamente adiacente ai medesimi occorre assicurare il mantenimento e il rinnovarsi della vegetazione ripariale spontanea.

4. Al fine di salvaguardare e migliorare il grado di naturalità del torrente Lerna, entro una fascia di 10 metri dal limite dell'alveo devono essere previsti specifici interventi di conservazione e ripristino promossi dall'Ente di gestione attraverso i Programmi triennali di tutela e valorizzazione.
5. Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, sono lasciati alla libera evoluzione l'alveo del torrente Lerna e del reticolo idrografico minore, inclusi gli ambiti ripari dei bacini naturali compresi nel territorio della Riserva. Sono fatte salve le opere esistenti, gli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e le opere volte a prevenire o recuperare fenomeni di dissesto.
6. Per motivi di sicurezza idraulica sono ammessi gli interventi di miglioramento del regime idraulico mediante pulizia del letto fluviale e gli interventi di manutenzione e realizzazione di opere di sicurezza idraulica, da predisporre da parte dei soggetti competenti secondo dispositivi idonei a garantire la funzionalità ecologica del corso d'acqua. Detti interventi non devono alterare l'ambiente fluviale nel caso in cui siano presenti specie floristiche o faunistiche di interesse conservazionistico.
7. È altresì vietata qualunque forma di captazione e derivazione delle acque nei corsi d'acqua presenti nel territorio della Riserva se non preventivamente autorizzata dall'Ente competente e previo Nulla-osta dell'Ente di gestione. In presenza di una derivazione autorizzata va comunque garantito il Deflusso Minimo Vitale secondo le disposizioni legislative. L'Ente di gestione, a norma dell'art. 164 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), definisce, sentito il Servizio Tecnico degli affluenti del Po, le acque sorgive, sotterranee o superficiali necessarie, nella loro interezza o in quota parte, a garantire la conservazione e l'equilibrio degli ecosistemi, che non possono essere captate. Nelle zone di tutela integrale della Riserva le nuove captazioni da acque sorgive, fluenti, lacuali o sotterranee sono vietate, ad eccezione dell'intervento previsto all'Art. 12 delle presenti norme.
8. Ai fini del raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali per la specifica destinazione definita dagli Enti competenti, si applicano le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna, Titolo II Cap. 2.

Art. 5 Tutela della flora e della vegetazione

1. L'Ente di gestione, attraverso il presente Regolamento e i Programmi triennali di tutela e valorizzazione, si pone l'obiettivo della conservazione, valorizzazione e costante monitoraggio della flora spontanea (Allegato 2) ed in particolare delle specie floristiche più rare, delle fitocenosi che le ospitano, nonché degli esemplari arborei più interessanti dal punto di vista conservazionistico indicati nell'Allegato 3.
2. La raccolta e il danneggiamento delle piante selvatiche appartenenti alla flora spontanea e di loro parti è possibile solo per fini di studio e ricerca scientifica in campo naturalistico previo Nulla-osta dell'Ente di gestione. E' altresì ammessa nell'ambito delle attività di cui sopra la raccolta di frutti e semi per la produzione di piantine di origine certificata compatibilmente con le esigenze di conservazione

naturalistica. Quanto sopra non si applica per le normali attività agricole e selvicolturali e di manutenzione della rete infrastrutturale e delle pertinenze abitative.

3. L'Ente di gestione aggiorna gli elenchi della flora spontanea di cui all'Allegato 2 sulla base degli elementi acquisiti dall'attività di monitoraggio dei Programmi triennali di tutela e valorizzazione. L'Ente di gestione provvede con determina e previa acquisizione del parere non vincolante della Consulta di cui all'art. 24 del presente Regolamento.
4. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ai fini della gestione e conservazione degli ambienti interessati dalle stazioni floristiche di interesse conservazionistico.
5. Non è consentita l'introduzione di specie floristiche sia in forma di semi, bulbi, rizomi o parti atte alla riproduzione vegetativa, sia di piante adulte estranee alla flora spontanea del luogo, con particolare attenzione alle specie avventizie e potenzialmente invasive, al fine di non modificare i cicli biologici naturali, di non indurre fenomeni di inquinamento genetico e di evitare la trasmissione di patologie. Per quanto riguarda gli esemplari già presenti all'interno della Riserva l'Ente di gestione, attraverso i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione, promuove il monitoraggio e la definizione di interventi di controllo della loro possibile espansione. Tale disposizione non si applica per le normali attività agricole.
6. Possono essere immesse, a fini non agricoli, unicamente le specie vegetali contenute nell'elenco dell'Allegato 4. Eventuali deroghe, a quanto stabilito dal presente comma, sono consentite esclusivamente all'interno di programmi scientifici, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione.
7. Devono essere tutelati gli esemplari arborei di pregio. Nell'Allegato 3 del presente Regolamento è contenuto l'elenco degli esemplari arborei di pregio noti al momento e identificati attraverso le coordinate geografiche; tale elenco è oggetto di aggiornamenti ad opera dell'Ente di gestione, previo parere non vincolante della Consulta.
8. Ai fini della tutela degli esemplari arborei di pregio l'Ente di gestione, attraverso i Programmi triennali di tutela e di valorizzazione, procede alla progressiva schedatura di tutti esemplari presenti all'interno della Riserva da sottoporre a specifica tutela individuando il tipo e le modalità di intervento necessari per assicurare la buona conservazione del loro stato vegetativo.
9. E' vietato l'abbattimento degli esemplari arborei di pregio indicati nell'elenco dell'Allegato 3. L'abbattimento è consentito solamente per gravi motivi fitosanitari o di sicurezza delle persone e può essere effettuato previo rilascio di Nulla-osta dell'Ente di gestione. La richiesta di Nulla-osta all'abbattimento deve essere corredata da una perizia di tecnico forestale o agronomo attestante la pericolosità della pianta o i motivi di ordine sanitario che determinano la necessità dell'abbattimento. La perizia dovrà essere completata dall'indicazione delle specie e dimensioni delle piante utilizzate per le mitigazioni o compensazioni. Alla perizia dovranno essere allegati: la planimetria dello stato dei luoghi, con l'indicazione degli esemplari da abbattere, e la documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.

10. Sono soggette a Nulla-osta dell'Ente di gestione tutte le operazioni di manutenzione straordinaria degli esemplari arborei di pregio di cui all'Allegato 3. A tal fine è necessario presentare all'Ente di gestione una idonea documentazione, redatta da personale qualificato. La documentazione deve contenere: l'analisi della pianta dal punto di vista morfologico; la proiezione dell'evoluzione dell'architettura della pianta in funzione del tempo; l'analisi dello stato fitosanitario generale e di eventuali aspetti particolari e l'esame della stabilità, condotta con metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) o metodo analogo.
11. L'Ente di gestione può stipulare convenzioni o accordi con i proprietari o i conduttori dei fondi, ovvero provvedere direttamente alla realizzazione degli interventi di risanamento eventualmente individuati.
12. E' vietato il taglio dell'ontano bianco (*Alnus incana*) qualora abbia costituito piccoli consorzi igrofilo lungo le sponde del torrente Lerna. Le eventuali operazioni di pulizia che interessino la specie vanno assoggettate a Nulla-osta dell'Ente di gestione, previa presentazione di uno specifico progetto a firma di tecnico abilitato.
13. A tutela dello Stagno di Sassomassiccio l'Ente di gestione provvede al mantenimento delle condizioni idonee perché l'invaso possa continuare ad esistere ed a mantenere il corteggio floristico-vegetazionale più tipico. Attraverso i Programmi triennali di tutela e valorizzazione, l'Ente di gestione promuove il miglioramento dell'assetto floristico-vegetazionale e chimico-fisico delle acque tramite l'attuazione di specifici progetti.
14. A tutela dello stagno di Sassomassiccio lo sfalcio della vegetazione elofitica presente all'interno della zona umida deve essere svolto a rotazione e mai su tutta la superficie contemporaneamente e deve essere seguito dal completo prelievo della biomassa tagliata in modo che non vi sia un ulteriore apporto di nutrienti al carico interno del sistema. In particolare lo sfalcio può essere effettuato, ad eccezione del periodo marzo-luglio, al massimo sul 50% dell'area sfalciabile ed una volta sola nell'arco dell'anno.
15. Al di fuori della zona umida dello stagno di Sassomassiccio ed all'interno del bacino imbrifero della stessa lo sfalcio può essere effettuato negli usuali periodi idonei alla pratica agricola con il solo obbligo di asportare la biomassa sfalciata.
16. E' vietata la concimazione chimica e biologica dei prati che insistono nel bacino imbrifero dello stagno di Sassomassiccio.
17. L'Ente di gestione attraverso i Programmi triennali di tutela e valorizzazione effettua il monitoraggio del carico diffuso gravante sull'ambiente dello stagno di Sassomassiccio.

Art. 6 Tutela della fauna

1. All'interno della Riserva sono vietate la cattura e l'introduzione di specie di fauna selvatica autoctona per fini di ripopolamento. Sono ammesse immissioni di specie autoctone con finalità di reintroduzione in conformità alla legislazione vigente solo se

supportate da un adeguato programma che contempra uno studio di fattibilità ed un progetto esecutivo, previo Nulla-osta dell'Ente gestore.

2. All'interno della Riserva é vietato danneggiare, prelevare, disturbare e sopprimere la fauna selvatica. Previo Nulla-osta dell'Ente di gestione, sono ammessi interventi di cattura di fauna selvatica esclusivamente per necessità di studio della stessa o di soppressione in relazione alla necessità di effettuare interventi di controllo numerico delle popolazioni, previsti dall'articolo 45 comma 4 della L.R. 6/2005. Tali interventi sono da realizzare con modalità tali da non arrecare danno alle altre specie faunistiche.
3. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 11 della L.R. 6/2005 é sempre vietata l'introduzione di specie di fauna selvatica non autoctona.
4. I piani di limitazione numerica degli ungulati selvatici sono realizzati secondo i criteri e le modalità previste nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale e successivi Documenti attuativi (Regolamenti, Protocolli, ecc.), previo parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca sull'Ambiente (ISPRA).
5. Ai fini della salvaguardia delle specie nidificanti ed in particolare di quelle inserite nell'allegato I alla Direttiva 79/409/CEE ed eventuali altre specie di interesse conservazionistico, l'Ente di gestione può vietare in taluni periodi dell'anno:
 - a) l'accesso alle zone della Riserva interessate dalla nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
 - b) lo sfalcio della vegetazione elofitica sia nelle adiacenze delle acque lentiche, sia lotiche presenti nella Riserva;
 - c) il taglio degli arbusteti;
 - d) lo sfalcio dei prati.
6. Nelle zone 2 e 3 i Programmi triennali di tutela e valorizzazione possono prevedere interventi per conservare e gestire, sotto il profilo ambientale, i laghetti e le pozze presenti.
7. Sono vietate le attività di pascolo brado o semibrado con e senza l'ausilio di cani da pastore. É inoltre vietato l'accesso alla Riserva ai cani se non condotti al guinzaglio. Gli esemplari di proprietà dei residenti nella Riserva devono essere tenuti nelle adiacenze delle abitazioni, nelle aie o nelle corti delle stesse.
8. Il taglio di porzioni di bosco o singole piante è subordinato alla verifica della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai chiroterri ed ai rapaci. In caso ne venga constatata la presenza, le operazioni sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute, secondo le indicazioni fornite dall'Ente di gestione.
9. É vietato danneggiare, distruggere o modificare tane e nidi di specie selvatiche. Sono fatti salvi gli interventi necessari sulla base di idoneo accertamento da parte di personale qualificato e previo rilascio del Nulla-osta dell'Ente di gestione.

10. In attuazione di quanto previsto dall'atto istitutivo, l'Ente di gestione promuove, attraverso i Programmi di tutela e di valorizzazione della Riserva, le seguenti attività:
- a) indagini faunistiche finalizzate al monitoraggio delle specie di avifauna presente ed in particolare dei rapaci;
 - b) indagini faunistiche finalizzate alla verifica della presenza nel Torrente Lerna di specie competitori del gambero di fiume e cioè il gambero della Louisiana e la trota iridea o arcobaleno. Nel caso l'indagine mostri la presenza di una o entrambe le specie, può disporre la loro rimozione.
11. E' vietata la pesca in qualsiasi forma.
12. L'Ente di gestione può assentire le attività di censimento della fauna da appostamento fisso o in battuta. I censimenti in battuta sono sospesi nel periodo gennaio-luglio in ragione della nidificazione.

Art. 7 Disciplina delle attività selvicolturali

1. Nella zona 1 sono vietate: tutte le attività selvicolturali, anche i tagli intercalari nelle conifere e i semplici diradamenti boschivi, la raccolta di lettiera e i rimboschimenti. Possono essere previsti tagli di sicurezza per la pubblica incolumità lungo le strade od in prossimità dei fabbricati e degli spazi e delle attrezzature di cui all'art. 12, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione.
2. Nella zona 1 è previsto un equo indennizzo alla proprietà del fondo per la mancata concessione del taglio boschivo secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
3. Nella zona 2 è consentito esclusivamente l'avviamento all'alto fusto dei boschi cedui.
4. Nella zona 3 è consentito oltre all'avviamento all'alto fusto il taglio ceduo matricinato. Nella fattispecie può essere concesso il taglio ceduo matricinato con il rilascio di almeno 100 matricine per Ha, scelte tra le migliori per forma e struttura, nate da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori. Le matricine devono avere un diametro non inferiore a 20 cm misurato ad un'altezza dal suolo di 1,30 metri. Se la pendenza media della superficie oggetto di taglio è superiore al 50% si autorizza il taglio con il rilascio di un numero di matricine aggiuntivo oltre le 100/ha calcolato moltiplicando la pendenza media al fattore 0,5 (pendenza 60% numero matricine aggiuntive $60 \times 0,5 = 30$; matricine totali $100 + 30 = 130$). La scelta delle matricine dovrà essere effettuata attraverso la procedura di assegno o martellata, indicando le piante da non abbattere. Tale operazione dovrà essere eseguita da personale qualificato concordato con l'Ente di gestione.
5. L'Ente di gestione potrà prevedere in aree ristrette forme e tecniche selvicolturali diverse dall'alto fusto in seguito all'accertata presenza di specie tutelate ai sensi delle direttive Habitat ed Uccelli.
6. Le attività selvicolturali ammesse nelle zone 2 e 3, oltre a rispettare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e le Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva n. 79/409/CEE, del DPR

- n. 357/97 e s.m. e i. del DM del 17.10.07, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- a. in caso di interventi di taglio del bosco è fatto obbligo di rilascio di un numero adeguato di alberi da destinarsi all'invecchiamento indefinito al fine di conservare la biodiversità ai sensi del D.Lgs 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);
 - b. la cantierizzazione deve essere contenuta al massimo sia in termini temporali, sia relativamente all'occupazione del territorio, così da arrecare minore disturbo possibile ad habitat e specie faunistiche nell'area. Occorre prestare molta attenzione alla rinnovazione naturale delle specie autoctone;
 - c. é vietato il taglio raso delle superfici boscate e degli arbusteti;
 - d. tutti gli interventi selvicolturali di ceduzione, con superfici superiori ad 1 ha, e di conversione all'alto fusto, su superfici superiori ai 3 ha, devono essere compiuti sulla base di un progetto, redatto da un tecnico qualificato, recante le modalità di esecuzione, i tempi di realizzazione, i principali caratteri dendrometrici del popolamento e le finalità attese. Gli eventuali progetti di taglio sul popolamento extrazonale di faggio (*Fagus sylvatica*) dovranno favorire la naturale rinnovazione della specie in oggetto;
 - e. per i tagli boschivi di superficie superiore ai 3 ha è obbligatoria la direzione o l'assistenza tecnica dei lavori di utilizzazione boschiva di un tecnico abilitato in materia;
 - f. i lavori selvicolturali devono essere svolti in periodi tali da non disturbare la fauna selvatica;
 - g. le fasce ecotonali e le radure devono essere gestite in modo tale da favorire la permanenza in loco dei relativi ambienti preesistenti (bosco, ecotoni, radure, zone umide etc.);
 - h. é vietato l'uso di mezzi che comportino lo strappo o il danneggiamento dei tessuti legnosi che possano causare danni di tipo fitosanitario alle piante che permangono a costituire il soprassuolo boschivo;
 - i. la ramaglia derivante dai tagli, quando non siano presenti controindicazioni di tipo fitosanitario quali, ad esempio diffusione di parassiti tipo il cancro corticale, deve essere accatastata in cumuli di altezza massima pari ad 1 m, quale cautela contro gli incendi boschivi e per creare anfratti all'interno che consentano l'insediamento di flora e fauna saprofitica;
 - j. le fasce ai bordi della viabilità forestale, per una profondità di 15 metri all'interno dei soprassuoli forestali, devono essere tenute sgombrere dal materiale di risulta;
 - k. previo Nulla-osta dell'Ente di gestione potranno essere effettuati interventi di rimboschimento. Ogni intervento di rimboschimento dovrà essere comunicato, a cura di chi esegue l'intervento, alla competente amministrazione forestale come previsto dall'art. 71 delle vigenti norme di Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;
 - l. negli interventi di rimboschimento e di miglioramento delle aree boscate è consentito l'impianto solamente di specie autoctone, regolarmente certificate ai sensi delle vigenti norme sul materiale di propagazione forestale. Di norma questi impianti non possono essere monospecifici;
 - m. é vietato convertire i castagneti da frutto in cedui castanili o altra forma di governo. La conversione in ceduo castanile o in altra forma di governo è concessa solo per imperanti motivi fitosanitari certificati da perizia e progetto firmati da tecnico qualificato.

Art. 8 Disposizioni per la raccolta dei prodotti del sottobosco

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita secondo le modalità ed i quantitativi previsti dalla L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e s.m. e i. e dalla L.R. 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge 352 del 23 agosto 1993) e s.m. e i., nonché dalla L.R. 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16/12/1985 n. 752). In particolare nell'intero territorio della Riserva è vietata la raccolta dei funghi epigei, come previsto all'art. 7 della L.R. 6/1996.
2. La raccolta dei prodotti del sottobosco non regolamentata dalle leggi regionali citate al comma 1 è soggetta al rilascio del Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione che in tale sede provvederà nel caso a specificare i quantitativi prelevabili.

Art. 9 Disposizioni per le attività agricole, agro-zootecniche

1. Nell'intero territorio della Riserva è vietata la messa a coltura di terreni che non siano già utilizzati a fini agricoli, così come individuati dalla Carta della vegetazione (Allegato 5).
2. E' altresì vietata la trasformazione degli arbusteti. Il taglio degli arbusteti può essere consentito ove connesso a progetti di diversificazione degli habitat onde favorire il formarsi del sistema macchia-radura a seguito della presentazione di un progetto redatto da un tecnico qualificato. L'intervento è soggetto al preventivo Nulla-osta da parte dell'Ente di gestione.
3. Nelle zone 2 e 3 le attività agricole esistenti devono essere salvaguardate, valorizzate ed incentivate nel rispetto degli equilibri naturali, della flora e della fauna protette, nonché dei valori paesaggistici dell'ambiente di cui agli articoli precedenti. A tal fine le attività agricole e zootecniche devono essere condotte con modalità e tecniche ecocompatibili. L'Ente di gestione promuove, anche attraverso accordi e convenzioni con i proprietari e conduttori dei fondi, l'adozione di tecniche di lotta integrata e di agricoltura biologica.
4. Deve essere favorito il recupero di coltivazioni con varietà e specie autoctone con particolare attenzione a quelle varietà locali ormai in via di estinzione.
5. All'interno della Riserva sono altresì vietate le seguenti attività:
 - a) la pratica dell'incendio delle stoppie, delle siepi e dei canneti in ottemperanza alle norme di Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna;
 - b) la costruzione di lagoni di accumulo liquami;

- c) lo spandimento agronomico dei liquami così come definiti dalla Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 96/2007: "Attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali – Criteri e norme tecniche generali";
- d) la sperimentazione, la coltivazione e l'uso di organismi geneticamente modificati (OGM), ai sensi dell'art. 56 della L.R. 6/2005;
- e) l'accumulo di letami per un periodo superiore a 2 mesi e ad una distanza inferiore a 20 metri dalle strade, a 50 metri dai corsi d'acqua e dai laghi, a 200 metri dalle sorgenti e 5 metri dalle scoline.

Art. 10 Disciplina degli interventi di trasformazione del territorio

1. Ai sensi dell'art. 45 comma 5 della L.R. 6/2005, ad esclusione delle aree di conservazione integrale (zona 1), sono consentiti gli interventi di trasformazione del territorio di cui ai successivi commi solo se strettamente funzionali all'attività gestionale della Riserva ed alla prosecuzione delle attività agricole esistenti in quanto compatibili con le finalità istitutive della Riserva stessa.
2. Le attività edilizie devono essere finalizzate prioritariamente alla conservazione, al recupero, alla manutenzione e alla corretta utilizzazione del patrimonio edilizio esistente. Tutte le trasformazioni consentite, salvo che non sia espressamente previsto, sono soggette alla preventiva acquisizione del Nulla-osta dell'Ente di gestione con la sola eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
3. Trovano applicazione le norme che attengono all'attività edilizia contenute nella strumentazione urbanistica comunale vigente qualora le stesse attengano ad aspetti non disciplinati dal presente Regolamento o introducano disposizioni più restrittive e non in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1, gli interventi di trasformazione del territorio sono considerati funzionali alle finalità gestionali della Riserva, nelle seguenti ipotesi:
 - quando connessi alle attività agricole esistenti purché svolte con modalità compatibili con le prescrizioni contenute nel presente Regolamento;
 - quando connessi allo svolgimento dell'attività di gestione della Riserva, nel caso di residenze civili già esistenti alla data di istituzione della Riserva;
 - in relazione alle nuove residenze civili realizzate mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente, esclusivamente se legate a specifici progetti di tutela e valorizzazione della Riserva promossi dall'Ente di gestione;
 - in relazione all'esercizio della multifunzionalità delle aziende agricole esistenti quali: agriturismo, bed&breakfast, prima lavorazione, conservazione e vendita prodotti tipici (con tipologia esercizi di vicinato), attività ricreative ecocompatibili, ecc..
 - per consentire lo svolgimento di attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici. Tali interventi sono ammissibili esclusivamente in Zona 3 e se attuati direttamente dall'Ente di gestione per finalità istitutive della Riserva.
5. All'interno della Riserva è vietata l'apertura e l'esercizio di cave e miniere.

6. All'interno della **zona 1**, in conformità alle finalità di cui al comma 1, sono ammessi i seguenti interventi previa autorizzazione dell'Ente di gestione:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia);
 - b) restauro scientifico come definito alla lett. c) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
 - c) restauro e risanamento conservativo come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
 - d) demolizione come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 31/2002.

7. All'interno della **zona 2**, in conformità alle finalità di cui al comma 1, sono ammessi i seguenti interventi:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria come definiti alle lett. a) e b) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
 - b) restauro scientifico come definito alla lett. c) dell'Allegato alla L.R. 31/2002
 - c) restauro e risanamento conservativo come definito alla lett. d) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
 - d) demolizione come definito alla lett. i) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
 - e) ripristino tipologico come definito alla lett. e) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
 - f) ristrutturazione edilizia come definito come definiti alla lett. f) dell'Allegato alla L.R. 31/2002;
 - g) recupero e risanamento delle aree libere come definito alla lett. l) dell'Allegato alla L.R. 31/2002.

In caso di recupero di edifici esistenti per residenza non rurale è consentita unicamente la realizzazione di pertinenze interrato e se destinate ad autorimesse .

8. All'interno della **zona 3**, in conformità alle finalità di cui al comma 1, si possono realizzare gli interventi previsti lettere dalla a) alla g) al precedente comma 7, per le zone 2. Inoltre, gli edifici esistenti che non sono classificati di interesse storico architettonico dalla vigente strumentazione urbanistica, possono essere ampliati *una tantum* e nella misura massima del 20% della Su esistente alla data di approvazione del presente Regolamento. Infine, la realizzazione di pertinenze destinate ad autorimessa è consentita nell'ambito dell'ampliamento dell'edificio esistente o in corpo separato solo se interrato.

Relativamente alle attività agricole sono ammessi interventi edilizi secondo le modalità previste dalla strumentazione urbanistica-edilizia comunale.

9. Negli interventi sugli edifici esistenti si deve tenere conto delle tradizioni costruttive locali e dei caratteri del contesto paesaggistico, assumendo altresì a riferimento quanto previsto dalla strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Pavullo per le costruzioni in zona rurale.

10. Negli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia è obbligatorio il mascheramento con schermi arbustivi od arborei, realizzati con specie autoctone e conformemente alle prescrizioni di cui all'art. 7. Tutti gli interventi devono essere realizzati in modo da limitare al massimo le modificazioni morfologiche ed ambientali del territorio.

11. Alla domanda di rilascio del Nulla-osta deve essere allegato il progetto di inserimento ambientale e paesaggistico, redatto da un tecnico qualificato, in cui devono essere

descritte e identificate, in base alla denominazione scientifica binomia, le piante che si intendono utilizzare.

12. Gli interventi edilizi devono in ogni caso essere realizzati:
 - a. mantenendo, sia nei nuclei, che nei complessi comprendenti più corpi edilizi, l'unitarietà degli spazi esterni;
 - b. garantendo la salvaguardia dell'equilibrio idrogeologico;
 - c. verificando e, se del caso, adeguando il sistema di depurazione delle acque alla normativa vigente in materia attraverso soluzioni a basso impatto ambientale;
 - d. valutando, sin dalla fase progettuale, la presenza e il mantenimento o la creazione di possibilità di rifugio per la popolazione di Chiroteri. Nel caso di edifici esistenti gli interventi di cui alle lett. c,d,e,f ed i dell'allegato alla L.R. 31/2002 sono subordinati alla verifica da parte dell'Ente di gestione della non presenza di specie o gruppi di importanza conservazionistica, con particolare riferimento ai Chiroteri. L'effettuazione di tale verifica deve essere documentata in sede di richiesta di rilascio del titolo abilitativo. Nel caso ne venga constatata la presenza le operazioni di cantiere sono effettuate con modalità e tempi rispettosi del ciclo biologico delle specie rinvenute e devono essere realizzati eventuali interventi compensativi secondo le prescrizioni degli esperti consultati sull'argomento.
 - e. prevedendo l'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, all'uso delle energie rinnovabili e secondo i principi della bio-architettura.
13. Nella **zona 3** è consentita la realizzazione di strutture ed impianti sportivi e ricreativi collegati con l'attività agrituristica costituiti esclusivamente da piccoli maneggi e spazi aperti attrezzati di basso impatto ambientale.
14. Nelle **zone 2 e 3** è consentita, per finalità didattiche e ricreative connesse alla gestione della Riserva, la realizzazione di strutture leggere, quali capanne per l'osservazione della fauna, tettoie per le scolaresche, ecc. comunque amovibili, utilizzando materiali e tecniche costruttive proprie delle tradizioni locali.

Art. 11 *Disciplina delle reti ed impianti tecnologici, delle infrastrutture per l'urbanizzazione, movimenti terra e depositi*

1. Per le strade esistenti, oltre alla ordinaria e straordinaria manutenzione è consentito il solo miglioramento e adeguamento strutturale (costruzione di ponticelli, fossette, piccole rettifiche di tracciato, ecc.) da effettuarsi attraverso le tecniche dell'ingegneria naturalistica.
2. Sono vietati gli interventi di:
 - a. realizzazione di nuova viabilità, fatto salvo quanto necessario ai fini della gestione selvicolturale nelle Zone 2 e 3. Tale viabilità ha carattere temporaneo.
 - b. asfaltatura di strade, di parcheggi, di aie e di cortili sterrati.
3. Esclusivamente nella **zona 2** sono consentite opere interrato lungo i tracciati e le sedi viarie esistenti necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti e per il conseguimento delle finalità proprie e gestionali della Riserva. In ogni caso gli interventi devono prevedere l'obbligo di:

- a. ripristinare lo stato preesistente dei luoghi;
 - b. interrare dette opere, ancorché già esistenti, nel tratto di collegamento agli edifici;
 - c. incassare i relativi allacci da installare sulle pareti esterne in modo da mimetizzarne gli impatti o, se prescritti esterni in base a specifiche norme tecniche, previo corretto inserimento paesaggistico.
4. Esclusivamente nella **zona 3** è ammessa la realizzazione di nuove linee aeree, tanto elettriche che telefoniche. Le linee aeree devono essere realizzate con criteri che minimizzino l'impatto ambientale ed in particolare l'impatto sulla fauna.
 5. La realizzazione di eventuali sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'art 4, di scarpate delle strade, dei sentieri e dei versanti in genere, deve essere effettuata, quando tecnicamente possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica e nel rispetto delle tradizioni storico-culturali della zona. Il materiale vegetale da utilizzare è quello di origine autoctona.
 6. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 7 la manutenzione delle scarpate stradali deve essere effettuata con mezzi manuali e/o meccanici che non arrechino danni significativi alla vegetazione arbustiva ed arborea residua. Sono vietati il diserbo chimico e l'incendio controllato. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, gli sfalci possono essere effettuati in ogni stagione. Il taglio di alberi e arbusti sulle scarpate stradali è vietato durante il periodo di nidificazione per non danneggiare la fauna nidificante, ad eccezione dello sfalcio delle banchine stradali.
 7. Sono vietati i movimenti di terra che diano luogo a modificazioni dell'assetto geomorfologico dell'area, fatti salvi quelli connessi agli interventi edilizi regolamentati all'art. 10 e gli interventi connessi alla gestione ambientale della Riserva da parte dell'Ente di gestione o diretti a prevenire, limitare o ripristinare danni dovuti ai movimenti franosi. In ogni caso, gli interventi devono essere effettuati con criteri progettuali idonei ad arrecare un limitato impatto ambientale e visivo ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica.
 8. Nel territorio della Riserva è vietato aprire o mantenere depositi a cielo aperto di materiali diversi da quelli connessi all'esercizio delle attività agricole e forestali. Nel territorio della Riserva è vietato aprire ed esercitare qualsiasi attività di smaltimento e recupero di rifiuti.

Art. 12 Captazione delle acque del torrente Lerna a fini idropotabili (Acquedotto Le Rocche)

1. Nel territorio della Riserva è ubicato l'acquedotto "Le Rocche" che garantisce il rifornimento idropotabile a parte della popolazione del Comune di Pavullo. Per tale acquedotto esiste un progetto di "Riqualificazione naturalistica dell'area Rocche di Niviano con ottimizzazione del relativo schema acquedottistico" inserito nel Piano dei finanziamenti ATO 4 di Modena e finanziato nel Piano Acque della Regione Emilia Romagna dopo essere stato sottoposto al parere di una Commissione ministeriale. Il progetto rientra fra gli interventi urgenti da realizzare in materia di Protezione Civile con decreto del Presidente della Giunta Regionale. L'intervento risulta dunque inserito:

- Nel Piano degli interventi e degli investimenti 2007/2008 approvato dall'ATO 4 di Modena (con Del. Ass. Cons. n. 6 del 28/5/2007) – ID 1213
 - Tra gli interventi finanziati ai sensi dell'art. 144 comma 17 della L. 388/2000 (A.P.Q. in materia di tutela delle acque del 20/12/02) – Delibera della Giunta Regionale n. 1124 del 23/7/07: per l'ammissione a tale finanziamento il progetto definitivo è stato sottoposto all'esame di una apposita commissione ministeriale "Segreteria Tecnica della Direzione Generale per la qualità della vita (Divisione III) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio" in data 22 gennaio 2007 con rilascio di parere favorevole (verbale prot. 7385 del 15/3/07).
 - Nel Piano degli interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 175 del 27 luglio 2007 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2007 (emanata a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza di cui al DPCM 4 maggio 2007) – cod intervento 5 della Tabella 3 del capitolo 3;
2. I lavori di potenziamento dell'acquedotto devono essere eseguiti avendo particolare attenzione alla qualità del progetto sia in fase di costruzione dell'opera, sia nella fase a regime. Contestualmente all'esecuzione dei lavori devono essere previsti interventi di risanamento e riqualificazione per quelle aree oggetto del precedente intervento di captazione delle acque del torrente Lerna non interessate dai lavori di ampliamento ma che necessitano di un restauro ambientale a causa dei pregressi interventi.

PARTE TERZA – ATTIVITÀ DI FRUIZIONE DELLA RISERVA A FINI DIDATTICI, SOCIALI, RICREATIVI, SPORTIVI, TURISTICI, CULTURALI E SCIENTIFICI

Art. 13 Attrezzature e spazi per la gestione e la fruizione della Riserva

1. Il sistema delle attrezzature e dei servizi per la gestione e la fruizione della riserva Naturale è costituito dalle seguenti principali strutture e infrastrutture:
 - a. Centri Visita
 - b. Viabilità e percorsi
 - c. Aree di sosta
 - d. Aree ed edifici per utilizzi sociali, ricreativi, sportivi
 - e. Aree attrezzate per la didattica e l'educazione ambientale
 - f. Aule didattiche all'aperto
2. I Programmi triennali di tutela e valorizzazione devono garantire ed incrementare la funzionalità, in conformità alle finalità dell'atto istitutivo e alle le disposizioni di cui alla Parte quarta del presente Regolamento.
3. Gli interventi di adeguamento di detti spazi ed attrezzature devono garantire l'efficienza nella gestione e il coordinamento dei servizi, assicurando la diversificazione delle forme di fruizione.

Art. 14 Disposizioni generali per le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, sportivi, turistici, culturali e scientifici

1. All'interno della Riserva sono ammesse tutte le attività di fruizione a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici. Queste devono essere svolte nel rispetto delle finalità dell'atto istitutivo e della tutela delle risorse di cui al presente Regolamento, ovvero non arrecando alcun danno o deterioramento all'ambiente naturale. L'Ente di gestione, per limitare l'eccessiva frequentazione antropica nei pressi delle pareti rocciose, la quale potrebbe essere causa di disturbo in relazione alla nidificazione degli uccelli rapaci, può interdire, per limitati periodi, la fruizione di specifici percorsi e/o aree o parte di essi.
2. Tutte le attività devono altresì essere svolte senza arrecare danneggiamento all'insieme delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione della Riserva Naturale, ivi compresi gli elementi segnaletici e la cartellonistica informativa della Riserva.
3. Nella zona 3 possono essere previsti spazi attrezzati per attività ricreative e sportive che devono essere realizzati in modo da non comportare sbancamenti, movimenti terra o comunque alterazioni morfologiche significative e preferibilmente senza previsione di strutture permanenti, che possono essere realizzate solo se il particolare

contesto ambientale lo consente e quando è possibile realizzare idonee schermature per minimizzarne l'impatto, sempre nel rispetto di quanto previsto all'art. 10.

4. All'interno del territorio della Riserva è vietato:
 - a) il campeggio libero, salvo i casi in cui sia strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di fruizione leggera autorizzate o a quelle di fruizione organizzata con il rispetto delle eventuali prescrizioni;
 - b) l'uso e il porto di armi ed esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dall'Ente di gestione;
 - c) l'accensione di fuochi all'aperto, se non negli spazi appositamente attrezzati, fatti salvi i casi consentiti in relazione agli utilizzi forestali;
 - d) l'uso di fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete ed agli habitat naturali presenti fatto salvo quanto previsto nel presente Regolamento dalla disciplina sui mezzi di circolazione, o per altre attività espressamente autorizzate dall'Ente gestore;
 - e) l'uso improprio a volumi eccessivi di apparecchi radio, televisivi e simili al di fuori delle abitazioni;
 - f) Il sorvolo di aereomobili a bassa quota non autorizzato, salvo quanto definito dalla L. 25/03/1985, n.106 (Disciplina del volo da diporto o sportivo) e s.m. e i., e comunque fatto salvo l'impiego di mezzi impegnati in operazioni di polizia, lotta agli incendi boschivi, emergenza e soccorso, se diversamente non attuabili.
5. E' vietato il parcheggio degli autoveicoli fuori dalle aree debitamente segnalate.
6. E' vietata la sosta per il pic-nic fuori dalle aree appositamente predisposte e segnalate.
7. Nella zona 3 con i Programmi triennali di tutela e valorizzazione l'Ente può individuare aree attrezzate per il campeggio. In dette aree è consentito, previo Nulla-osta, installare attrezzature leggere permanenti quali tavoli da pic-nic e cartelli informativi che non abbiano alcuna ricaduta sulle risorse ambientali e sul paesaggio.
8. All'interno della Riserva è vietato l'esercizio di sport incidenti sull'equilibrio naturale della zona, in particolare l'uso di mezzi meccanici fuori strada.
9. All'interno della Riserva le manifestazioni sportive e ricreative sono assoggettate a Nulla-osta dall'Ente di gestione.

Art. 15 Disciplina dell'accesso con mezzi motorizzati

1. All'interno della zona 1 è vietato l'uso di mezzi motorizzati fatte salve le esigenze di manutenzione ordinaria delle opere esistenti e le esigenze di servizio dell'Ente, per interventi dallo stesso assentiti col previo rilascio del Nulla-osta e per motivi di soccorso e vigilanza.
2. All'interno delle zone 2 e 3 l'uso di mezzi motorizzati non è consentito al di fuori delle due strade comunali carrabili di collegamento Niviano-Mulino Corsini (Via Niviano) e Cà Nova-Chiesa di Sassoguidano (via Sassomassiccio) e delle aree di sosta appositamente individuate e segnalate (Allegato 6). È fatto salvo, ad di fuori di tali

tracciati, il transito dei proprietari, degli aventi diritto, per motivi di soccorso e vigilanza, per interventi di manutenzione legati alle ordinarie attività agricole o selvicolturali, per esigenze di servizio dell'Ente o per interventi dallo stesso assentiti col previo rilascio del Nulla-osta.

3. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito dei mezzi motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.

Art. 16 Disciplina dell'accesso pedonale e con mezzi non motorizzati

1. Nell'intera area della Riserva è vietato il transito pedonale e con mezzi non motorizzati al di fuori delle strade carrabili, dei sentieri e delle aree appositamente segnalate (Allegato 6). Non sono soggetti a questo divieto i proprietari o conduttori dei fondi per la esecuzione delle pratiche agricole e forestali. L'Ente di gestione, previo rilascio di Nulla-osta, disciplina il transito per le attività legate alla ricerca, allo studio ed alle attività di educazione ambientale.
2. Il transito equestre è consentito solo sulla viabilità carrabile e sui sentieri dove è specificamente segnalato.
3. L'accesso dei visitatori deve sempre avvenire nel rispetto delle coltivazioni in atto e delle proprietà private.
4. L'Ente di gestione può in ogni momento adottare provvedimenti restrittivi del transito pedonale e dei mezzi non motorizzati per assicurare il rispetto delle finalità di tutela.

Art. 17 Altre installazioni ed utilizzi

1. Nella zona 3 è consentita la realizzazione, previo Nulla-osta dell'Ente di gestione, di strutture per l'osservazione della fauna selvatica, nel rispetto dell'integrità dei luoghi e delle popolazioni faunistiche. Al fine di evitare disturbo od impatti negativi alla fauna selvatica, l'Ente di gestione può subordinare il rilascio del Nulla-osta alle valutazioni di personale qualificato. La valutazione deve esaminare gli aspetti significativi: considerare oltre all'ubicazione anche i percorsi e le eventuali barriere schermanti da utilizzare per accedere alle strutture stesse; la scelta del periodo in cui realizzare le opere e i criteri assunti nella selezione del tipo di struttura e del materiale per fabbricare le stesse.
2. Nella zona 3, allo scopo di mitigare gli impatti causati dalla fauna selvatica alle attività antropiche, con particolare riferimento a quelle agro-forestali, esclusivamente è consentito l'utilizzo di mezzi passivi da impiegare a difesa delle colture. Sono pertanto impiegabili:
 - recinzioni elettrificate a basso voltaggio, adeguatamente segnalate, da apporre a perimetro degli appezzamenti coltivati;
 - shelter in materiale plastico a protezione delle singole piante;
 - recinzioni temporanee in rete di nylon, da apporre a perimetro degli appezzamenti coltivati;

- repellenti olfattivi;
- dissuasori ottici.

Art. 18 Attività di fruizione organizzata

1. Sono ammesse le attività di fruizione organizzata curate da Enti ed Associazioni a fini didattici, sociali, ricreativi, culturali, sportivi e turistici con le seguenti prescrizioni:
 - a. che abbiano richiesto apposita autorizzazione all'Ente di gestione;
 - b. che siano svolte nel rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali ulteriori prescrizioni che l'Ente gestore abbia ritenuto di impartire a seguito dell'autorizzazione di cui al punto precedente;
 - c. non è consentito l'accesso a gruppi organizzati privi di un responsabile o di una guida il cui nominativo deve essere comunicato all'Ente di gestione almeno 24 ore prima. Sarà cura dell'accompagnatore evitare le zone ed i periodi dell'anno in cui si può arrecare disturbo alla fauna nidificante.

Art. 19 Segnaletica e attività di carattere informativo

1. La segnaletica di carattere informativo e didattico, quando non realizzata direttamente dall'Ente, deve conformarsi alle specifiche tecniche definite dall'Ente di gestione e secondo quanto previsto dal "Manuale d'immagine coordinata per le aree protette dell'Emilia-Romagna".
2. All'interno della Riserva ed in particolare ai margini della rete stradale e nelle aree di soste è vietata l'istallazione di cartelloni e striscioni pubblicitari di qualunque tipo, tranne quelli a carattere informativo e/o scientifico realizzati dall'Ente di gestione.
3. Le pubblicazioni di carattere informativo aventi ad oggetto specifico la Riserva Naturale orientata di Sassoguidano devono essere oggetto di preventiva comunicazione all'Ente di gestione.
4. Allo scopo di garantire una efficace identificazione della Riserva Naturale, tutte le comunicazioni relative ad attività promosse o patrocinate dall'Ente di gestione devono riportare il logo della Riserva.

Art. 20 Effettuazione di studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale e attività di educazione ambientale

1. Le attività di ricerca e studio sono soggette al rilascio di autorizzazione; la domanda deve contenere il programma dettagliato dell'attività.
2. Nel caso sia richiesto il prelievo di campioni vegetali o arborei, per eseguire studi dendrometrici o dendrostorici, l'Ente di gestione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie da asportare.

3. Nel caso lo studio o la ricerca necessiti della cattura di animali, la domanda deve contenere l'indicazione delle specie da prelevare, le eventuali condizioni di detenzione, le modalità del rilascio, le finalità delle catture, le date ed i siti precisi di prelievo, i mezzi di cattura previsti. L'Ente di gestione indica il numero massimo di individui per ciascuna specie che è possibile prelevare.
4. Ai sensi dell'art. 44 comma 4 della L.R. 6/2005 l'Ente di gestione per l'esercizio delle attività di studio e ricerca in campo naturalistico e storico-culturale nonché la promozione di iniziative di carattere culturale può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.

PARTE QUARTA – OPERE ED INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA. PROGETTI SPECIALI

Art. 21 Obiettivi per la valorizzazione, la conservazione ed il ripristino ambientale e paesaggistico del territorio della Riserva.

1. Per il perseguimento delle finalità istitutive e per la piena funzionalità del sistema degli spazi e delle attrezzature per la fruizione di cui alla parte III del presente Regolamento, sono individuati i seguenti obiettivi prestazionali che devono trovare attuazione in misure ed interventi da prevedersi nei Programmi triennali di tutela e valorizzazione:
 - a) Gestione dello stagno di Sassomassiccio ed in generale delle aree di elevato interesse naturalistico;
 - b) Gestione di un sistema di spazi, sentieri e attrezzature (Centro visita) per la fruizione e gestione della Riserva adeguato al carico di visitatori indotto e compatibile con la tutela delle risorse naturali.

Art. 22 Individuazione aree e beni da acquisire alla proprietà pubblica

1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi prestazionali di cui all'art 21 del presente Regolamento le aree prioritariamente da acquisire alla proprietà pubblica sono le seguenti:
 - stagno di Sassomassiccio;
 - immobile adibito a Centro Visitatori;
 - le aree incluse nella Zona 1;
 - area da adibire a parcheggio all'ingresso della Riserva;
 - aree di interesse conservazionistico.

PARTE QUINTA – GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE

Art. 23 Ente di gestione

1. L'Ente di gestione della Riserva, per il conseguimento delle finalità contenute nell'atto istitutivo e nel Programma triennale di tutela e valorizzazione e tenendo conto degli obiettivi gestionali in essi previsti, svolge i seguenti compiti:
 - a) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale;
 - b) effettua studi e ricerche in campo naturalistico e storico-culturale;
 - c) promuove e realizza iniziative di educazione ambientale;
 - d) provvede alla vigilanza amministrativa;
 - e) provvede alla sorveglianza del territorio;
 - f) provvede al rilascio del Nulla-osta ai sensi dell'articolo 26;
 - g) svolge tutte le altre funzioni previste dall'atto istitutivo.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 1, la Provincia può avvalersi dei Comuni, delle Comunità montane e delle altre forme associative di cui alla L.R. 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali).
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1, la Provincia può avvalersi, mediante apposita convenzione, di Istituzioni scientifiche, di Università, di associazioni ambientaliste aventi una rilevante rappresentatività a livello regionale, di enti culturali e di altri enti giuridicamente riconosciuti.
4. L'adeguamento gestionale della Riserva ai principi della L.R. 6/2005 si attua secondo lo schema d'intesa approvato dalla Regione Emilia-Romagna in applicazione dell'art. 66 della L.R. 6/2005.

Art. 24 Forme di consultazione e partecipazione alla gestione della Riserva (comma 3, art. 46 L.R. 6/2005)

1. Ai sensi dell'art. 46, comma 3, della L.R. 6/2005 l'Ente di gestione promuove la formazione di una Consulta formata dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dalle organizzazioni della pesca, del turismo, del commercio e dell'artigianato.
2. L'Ente di gestione si avvale del parere della Consulta in fase di redazione dei Programmi Triennali di tutela e valorizzazione, delle varianti al presente Regolamento, in caso di progetti di particolare rilevanza non previsti nel programma triennale e nei casi in cui lo ritenga necessario.
3. I pareri espressi dalla Consulta non sono vincolanti.

Art. 25 Disciplina per il rilascio del parere di conformità

1. Il parere di conformità reso dall'Ente di gestione di cui all'art. 1, comma 7, del presente Regolamento, viene rilasciato, previa verifica della conformità con le norme del provvedimento istitutivo e del presente Regolamento, entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il parere di conformità si intende rilasciato.
2. Nell'ambito di tale procedura l'Ente di gestione specifica in relazione al dettaglio progettuale esaminato e al rilievo o impatto delle opere previste, gli interventi per i quali prevede ovvero esclude il successivo rilascio del Nulla-osta di cui al successivo art. 26.
3. Nel caso di procedimenti di approvazioni di Piani o relative varianti in cui è prevista la partecipazione dell'Ente di gestione della riserva alla Conferenza di pianificazione, di cui all'art. 14 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), il parere di conformità è reso in tale sede.
4. Nel caso di procedimenti di approvazioni di Regolamenti Urbanistico Edilizi e dei Piani Operativi Comunali e relative varianti il parere di conformità è reso in tale sede.
5. Qualora i programmi, sottoposti al parere di conformità siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali), il parere di conformità è reso in tale sede.

Art. 26 Disciplina per il rilascio del Nulla-osta

1. L'Ente di gestione della Riserva, ai sensi dell'art 49 della L.R. 6/2005, rilascia il Nulla-osta dopo aver verificato la conformità dell'intervento alle norme:
 - a) dell'atto istitutivo;
 - b) del presente Regolamento;
 - c) del parere di conformità di cui al precedente articolo;
 - d) del Programma triennale di tutela e valorizzazione della Riserva.
2. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta il Nulla-osta si intende rilasciato. La richiesta per essere esaminata deve essere completa della documentazione richiesta e indicata nel presente Regolamento, pena il rigetto della domanda per improcedibilità, stante l'impossibilità di esprimere il parere di competenza. Il termine per esprimere il parere decorre dalla presentazione della necessaria documentazione. L'Ente di gestione, entro sessanta giorni dalla richiesta può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del Nulla-osta.
3. Sono soggetti al Nulla-osta tutti gli interventi e le attività che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro della Riserva. Non sono soggetti a Nulla-osta solo gli interventi espressamente esclusi dal presente regolamento o dall'Ente di gestione mediante il parere di conformità di cui al precedente articolo.

4. Il Nulla-osta assume valore di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in conformità a quanto eventualmente previsto nell'Intesa sottoscritta con il Comune di Pavullo. Il Nulla-osta, deve essere inviato a cura del Comune, unitamente al parere della Commissione qualità, alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.
5. Il Nulla-osta è atto prodromico al rilascio e/o formazione dei titoli abilitativi edilizi (L.R. 31/2002 e L.R. 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326)). Pertanto il Nulla-osta deve essere allegato alla Denuncia di Inizio di attività o alla richiesta di rilascio del permesso di costruire di competenza del Comune. Qualora l'intervento sia soggetto a Denuncia di inizio di attività, in assenza del rilascio e allegazione del Nulla-osta dell'ente di gestione, il termine per iniziare i lavori resta sospeso sino alla sua acquisizione ed occorre procedere nei modi previsti dall'art. 10 della L.R. 31/2002. Nei procedimenti di rilascio del permesso di costruire il Comune procede ai sensi dell'art. 13 della L.R. 31/2002.
6. Qualora il Comune ometta l'acquisizione del Nulla-osta, è possibile, qualora l'intervento sia conforme alle finalità e obiettivi contenuti nel presente Regolamento, sanare il vizio ai sensi dell'art. 19 della L.R. 23/2004, con l'applicazione della sanzione prevista ai successivi articoli.
7. Qualora i progetti relativi agli interventi, agli impianti, alle opere e alle attività sottoposti al rilascio del Nulla-osta, di cui al comma 1, siano soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della L.R. 9/1999 o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 7/2004, il Nulla-osta viene acquisito nell'ambito dei suddetti procedimenti.
8. La domanda di Nulla-osta. deve essere indirizzata dall'interessato all'Ente di gestione, unitamente ad una relazione tecnica e allegati tecnici contenenti una descrizione dettagliata dell'intervento ed una idonea cartografia con la sua localizzazione, pena la improcedibilità della richiesta e rigetto della domanda di rilascio del Nulla-osta.
9. Sono oggetto di deroga a quanto disposto al presente articolo gli interventi aventi carattere di urgenza, da realizzare per ovviare a situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone; in tali casi, possono essere realizzate in assenza di Nulla-osta solo le opere necessarie a rimuovere la situazione di pericolo. In ogni caso, contestualmente all'inizio dei lavori deve essere data apposita comunicazione all'Ente gestore.

Art. 27 Criteri e parametri per gli indennizzi

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 6/2005, qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti culturali in atto previsti dall'atto istitutivo o dal presente Regolamento, comportino riduzione del reddito, l'Ente di gestione provvederà nei confronti dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri perequativi definiti dai commi seguenti.

2. Il mancato o ridotto reddito deve essere documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore dell'atto istitutivo o del presente Regolamento, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.
3. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti specifici comunque preesistenti al regime speciale di Area protetta.
4. L'indennizzo alla proprietà del fondo per la mancata concessione del taglio boschivo di cui all'art. 7, viene calcolato con riferimento ai criteri della vendita di "bosco in piedi"; il valore così determinato, sulla base delle specifiche analisi effettuate, viene ridotto del 30% per le aree aventi pendenza maggiore del 50% e/o distanti più di 100 m dalla viabilità forestale esistente o dal margine boschivo facilmente raggiungibile dal mezzo meccanico. Per il calcolo della massa legnosa asportabile si fa riferimento a studi di dettaglio delle caratteristiche del bosco effettuati dall'Ente di gestione o dal richiedente l'intervento. L'area su cui viene concesso l'indennizzo verrà identificata, a cura dell'Ente di gestione e con comunicazione al proprietario, in apposita planimetria. L'accettazione o l'inoppugnabilità del provvedimento di liquidazione dell'indennizzo costituisce altresì su tale area un vincolo temporaneo di inutilizzabilità a fini produttivi, in quanto non potrà essere concessa per almeno un ventennio alcuna forma di utilizzazione produttiva.
5. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine della Riserva è dovuto un contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
6. La richiesta di indennizzo deve essere presentata all'Ente di gestione.

Art. 28 Sorveglianza territoriale e sanzioni amministrative

1. L'Ente di gestione esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio della Riserva prioritariamente mediante proprio personale avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza). L'Ente di gestione può anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.
2. Il personale di sorveglianza esercita le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio della Riserva naturale e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.
3. La sorveglianza territoriale spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un

sistema integrato di sicurezza), nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali, regionali, provinciali e comunali vigenti, a chiunque violi le norme del presente Regolamento si applica, fatte salve le fattispecie disciplinate al successivo comma, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
5. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate:
 - a) da euro 25,00 ad euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta;
 - b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'Area protetta;
 - c) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche;
 - d) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme dell'atto istitutivo e del presente Regolamento;
 - e) da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00 per il danneggiamento, la perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
 - f) da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 per la mancata effettuazione della valutazione di incidenza ovvero per comportamenti difformi da quanto nella medesima previsto per gli habitat naturali e seminaturali e gli habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE.
6. La tipologia e l'entità della sanzione, irrogata dall'Ente di gestione, è stabilita in base alla gravità dell'infrazione desunta:
 - a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
 - b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
 - c) dal pregio del bene danneggiato;
 - d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
 - e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.
7. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati.
8. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.
9. All'Ente di gestione compete l'irrogazione della sanzione e la relativa definizione dei criteri di applicazione. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione della Riserva.


10. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
11. Per le sanzioni in materia di flora regionale protetta si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 2/1977 e s.m. e i.
12. Le sanzioni pecuniarie in materia di polizia forestale, ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ai sensi dell'art. 63 della L.R. 6/2005 sono così determinate:
 - da euro 25,00 a euro 250,00 per le violazioni di cui all'art.1 della Legge 9 ottobre 1967 n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale);
 - da euro 15,00 a euro 150,00 per le violazioni di cui all'art.2 della L. 950/1967;
 - da euro 50,00 a euro 500,00 per le violazioni di cui all'art.3 della L. 950/1967.

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29 Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del punto 4 del provvedimento istitutivo, lettere da a) a e), sono superate in base alle disposizioni della L.R. 6/2005.
2. Il regolamento acquista efficacia in seguito alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATI



Allegato 1 - Carta della zonizzazione

RISERVA NATURALE ORIENTATA DI SASSOGUIDANO

- Zona 1: Zona caratterizzata da elevata naturalità, rarità e fragilità
- Zona 2: Zona caratterizzata da elevata diversità biologica e con assetto seminaturale
- Zona 3: Zona con assetto ambientale determinato dall'attività agricola

Scala 1:10.000

Allegato 2: Check list floristica

PTERIDOPHYTA

EQUISETACEAE

- Equisetum arvense** L.
G rhiz - Circumboreale
- Equisetum telmateja** Ehrh.
G rhiz - Circumboreale

ASPIDIACEAE

- Polystichum setiferum** (Forsskål) Woyнар
G rhiz/H ros - Circumboreale

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

SALICACEAE

- Salix alba** L.
P scap - Paleotemperata
- Salix babylonica** L.
P scap - Subtropicale-Asiatica
- Salix apennina** Skvortsov
NP - Endemica
- Populus x canescens**; *
- Populus alba** L.
P scap - Paleotemperata
- Populus canescens** (Aiton) Sm.
P scap - S-Europea
- Populus tremula** L.
P scap - Eurosiberiana
- Populus nigra** L.
P scap - Paleotemperata

JUGLANDACEAE

- Juglans regia** L.
P scap - SW-Asiatica (?)

CORYLACEAE

- Carpinus betulus** L.
P scap (P caesp) - Centro-Europeo-Caucasica; *
- Ostrya carpinifolia** Scop.
P caesp/Pscap - Circumboreale
- Corylus avellana** L.
P caesp - Europeo-Caucasica

FAGACEAE

- Quercus sp.**; *
- Quercus cerris** L.
P scap - N-Eurimediterranea
- Quercus petraea** (Mattuschka) Liebl.
P scap (P caesp) - Europea (Subatlantica)
- Quercus robur** L. subsp. **Robur**
P scap - Europeo-Caucasica
- Quercus pubescens** Willd.
P caesp/P scap - SE-Europea (Subpontica)

ULMACEAE

- Ulmus** cfr. **x hollandica**; *
- Ulmus minor** Miller
P caesp/Pscap - Europeo-Caucasica

MORACEAE

Broussonetia papyrifera (L.) Vent.
P caesp (P scap) - Asia Orientale

Ficus carica L.
P scap - Mediterraneo-Turaniana; *

CANNABACEAE

Humulus lupulus L.
P lian - Europeo-Caucasica ovv. Circumboreale?

URTICACEAE

Urtica dioica L.
H scap - Subcosmopolita

Parietaria diffusa M. et K.
H scap - Eurimediterranea- Macaronesiana

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia rotunda L.
G bulb - Eurimediterranea

POLYGONACEAE

Polygonum aviculare L.
T rept - Cosmopolita

Polygonum mite Schrank
T scap - Europeo-Caucasica

Polygonum lapathifolium L.
T scap - Paleotemperata divenuta Cosmopolita

Fallopia convolvulus (L.) Holub
T scap - Circumboreale

Rumex crispus L.
H scap - Subcosmopolita

Rumex conglomeratus Murray
H scap - Eurasiatica centro-occidentale

Rumex obtusifolius L. subsp. **obtusifolius**
H scap - Europeo-Caucasica divenuta Subcosmopolita

CHENOPODIACEAE

Chenopodium polyspermum L.
T scap - Paleotemperata divenuta Circumboreali

Chenopodium album L.
T scap - Subcosmopolita

Atriplex patula L. var **angustifolia** (Sm.) Lange
T scap - Circumboreale

AMARANTHACEAE

Amaranthus retroflexus L.
T scap - Nordamericana divenuta Cosmopolita

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L. subsp. **oleracea**
T scap - Subcosmopolita

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria serpyllifolia L.
T scap - Subcosmopolita

Stellaria media (L.) Vill.
T rept/H bienn - Cosmopolita

Cerastium holosteoides Fries ampl. Hylander subsp. **triviale** (Link) Möschl
H scap - Eurasiatica divenuta Cosmopolita

Cerastium glomeratum Thuill.
T scap - Eurimediterranea divenuta Subcosmopolita

Lycnis flos-cuculi L.
H scap - Eurosiberiana

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. **vulgaris**
H scap - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita

Silene alba (Miller) Krause
H bienn (H scap) - Paleotemperata

- Dianthus balbisii** Ser. Subsp. **balbisii**
H scap - Centro-Mediterraneo-Montana
Dianthus armeria L.
H scap (T scap) - Europeo-Caucasica

RANUNCULACEAE

- Helleborus viridis** L. subsp. **viridis**
G rhiz - Subatlantica
Eranthis hyemalis (L.) Salisb.
G rhiz - S-Europea
Nigella damascena L.
T scap - Eurimediterranea
Consolida regalis S. F. Gray
T scap - Eurimediterranea (Archeofita?)
Anemone nemorosa L.
G rhiz - Circumboreali
Hepatica nobilis Miller
G rhiz - Circumboreale
Clematis vitalba L.
P lian - Europeo-Caucasica
Ranunculus acris L.
H scap - Subcosmopolita
Ranunculus velutinus Ten.
H scap - N-Mediterranea
Ranunculus repens L.
H rept - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita
Ranunculus bulbosus L. subsp. **aleae** (Willk.) Rouy et Fouc.
H scap - Eurasiatica
Ranunculus arvensis L.
T scap - Paleotemperata (Archeofita)
Ranunculus parviflorus L.
T scap - Mediterraneo-Atlantica
Ranunculus ficaria L.
G bulb/H scap - Eurasiatica

GUTTIFERAE

- Hypericum perforatum** L. subsp. **perforatum**
H scap - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita
Hypericum perforatum L. subsp. **angustifolium** (DC.) Gaudin
H scap - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita; *

PAPAVERACEAE

- Papaver rhoeas** L. subsp. **rhoeas**
T scap - E-Mediterranea da noi sempre sinantropica (Archeofita?)
Chelidonium majus L.
H scap - Eurasiatica divenuta Circumboreali
Fumaria officinalis L.
T scap - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita

CRUCIFERAE

- Sisymbrium officinale** (L.) Scop.
T scap - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande
H bienn - Paleotemperata
Barbarea vulgaris R. Br.
H scap - Eurosiberiani divenuta Cosmopolita
Cardamine hirsuta L.
T scap - Cosmopolita
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus
H bienn - Cosmopolita (sinantropica)
Lepidium campestre (L.) R. Br.
T scap - Europeo-Caucasica
Lepidium ruderales L.
T scap - Europeo-Siberiana; *
Cardaria draba (L.) Desv.
G rhiz/H scap - Mediterraneo-Turaniana
Sinapis arvensis L.

- T scap - Stenomediterranea (?)
Rapistrum rugosum (L.) All.
T scap - Eurimediterranea
Calepina irregularis (Asso) Thell.
T scap - Mediterraneo-Turaniana

CRASSULACEAE

- Sedum sexangulare** L.
Ch succ - Centroeuropea

ROSACEAE

- Rubus ulmifolius** Schott
NP - Eurimediterranea
Rubus caesius L.
NP - Eurasiatica
Rosa agrestis Savi
NP - Eurimediterranea
Rosa canina L. sensu Bouleng.
NP - Paleotemperata
Rosa sempervirens L.
NP - Stenomediterranea
Agrimonia eupatoria L.
H scap - Subcosmopolita
Sanguisorba minor Scop. subsp. **muricata** (Gremli) Briq.
H scap - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita
Geum urbanum L.
H scap - Circumboreale
Potentilla hirta L.
H scap - (Euri) W-Mediterranea
Potentilla reptans L.
H ros - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita
Aphanes arvensis L.
T scap - Subcosmopolita (Sinantropica)
Pyrus amygdaliformis Vill.
P caesp (P scap) - Stenomediterranea
Malus domestica Borkh.
P scap - ibrido coltivato
Sorbus domestica L.
P scap - Eurimediterranea
Pyracantha coccinea M. J. Roemer
P caesp - Stenomediterranea
Crataegus monogyna Jacq. subsp. **monogyna**
P caesp (P scap) - Paleotemperata
Prunus cerasifera Ehrh.
P caesp/P scap - W-Asiatico-Pontica
Prunus spinosa L.
P caesp - Europeo-Caucasica
Prunus domestica L.
P scap (P caesp) - Origine incerta
Prunus avium L.
P scap - Pontica (?)

LEGUMINOSAE

- Cytisus sessilifolius** L.
P caesp - SW- Europea
Genista tinctoria L. subsp. **tinctoria**
Ch suffr - Eurasiatica; *
Spartium junceum L.
P caesp - Eurimediterranea
Robinia pseudoacacia L.
P caesp/P scap - Nordamericana
Galega officinalis L.
H scap - E-Europeo-Pontica
Vicia cracca L.
H scap - Eurasiatica divenuta Circumboreali
Vicia tenuissima (Bieb.) Sch. et Th.
T scap - Eurimediterranea; *

- Vicia tetrasperma** (L.) Schreiber
T scap - Paleotemperata divenuta Cosmopolita
- Vicia sativa** L. subsp. **angustifolia** (Grufb.) Gaudin
T scap - Turaniana divenuta Subcosmopolita
- Vicia sativa** L. subsp. **segetalis** (Thuill.) Gaudin
T scap - Turaniana divenuta Subcosmopolita; *
- Vicia lutea** L.
T scap - Eurimediterranea; *
- Vicia hybrida** L.
T scap - Eurimediterranea
- Lathyrus pratensis** L.
H scap - Paleotemperata
- Lathyrus sylvestris** L.
H scand - Europeo-Caucasica
- Lathyrus hirsutus** L.
T scap - Eurimediterranea
- Ononis spinosa** L. subsp. **spinosa**
Ch suffr - Eurimediterranea
- Melilotus officinalis** (L.) Pallas
H bienn - Eurasiatica divenuta Subcosmopolita
- Melilotus sulcata** Desf.
T scap - S-Mediterranea; *
- Medicago lupulina** L.
T scap (H scap) - Paleotemperata
- Medicago sativa** L. subsp. **sativa**
H scap - Persia (?)
- Medicago hypspida** Gaertner
T scap - Eurimediterranea divenuta Subcosmopolita
- Medicago minima** (L.) Bartal.
T scap - Euromediterranea-Centroasiatica (steppica)
- Trifolium repens** L. subsp. **repens**
H rept - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita
- Trifolium fragiferum** L. subsp. **fragiferum**
H rept - (W)-Paleotemperata
- Trifolium campestre** Schreber
T scap - W-Paleotemperata
- Trifolium scabrum** L. subsp. **scabrum**
T rept/T scap - Eurimediterranea
- Trifolium pratense** L. subsp. **pratense**
H scap - Eurosiberiana divenuta Subcosmopolita
- Trifolium angustifolium** L. subsp. **angustifolium**
T scap - Eurimediterranea
- Trifolium ochroleucum** Hudson
H caesp - Pontico-Eurimediterranea; *
- Trifolium echinatum** Bieb.
T scap - Turaniana-SE-Europea
- Dorycnium hirsutum** (L.) Ser.
Ch suffr - Eurimediterranea
- Dorycnium pentaphyllum** Scop. subsp. **herbaceum** (Vill.) Rouy
H scap/Ch suffr - S-Europeo-Pontica
- Lotus tenuis** W. et K.
H scap - Paleotemperata
- Lotus corniculatus** L.
H scap - Paleotemperata divenuta Cosmopolita
- Coronilla emerus** L. subsp. **emerus**
NP - Centroeuropea (?)
- Coronilla varia** L.
H scap - SE-Europea (?) divenuta Circumboreali
- Coronilla scorpioides** (L.) Kock
T scap - Eurimediterranea
- Scorpiurus muricatus** L.
T scap - Eurimediterranea
- Onobrychis viciifolia** Scop.
H scap - Mediterraneo-Montana (?)

OXALIDACEAE

- Oxalis fontana** Bunge

- H scap - Nordamericana divenuta Subcosmopolita
Oxalis articulata Savigny
G rhiz - Sudamericana

GERANIACEAE

- Geranium nodosum** L.
G rhiz - N-Mediterraneo-Montana
Geranium molle L.
T scap (H bienn/H scap) - Eurasiatica divenuta Subcosmopolita
Geranium dissectum L.
T scap - Eurasiatica divenuta Subcosmopolita

LINACEAE

- Linum bienne** Miller
H bienn/H scap (T scap) - Eurimediterraneo-Subatlantica; *
Linum hirsutum L.
H scap - SE-Europeo-Pontica
Linum strictum L. subsp. **strictum**
T scap - Stenomediterranea

EUPHORBIACEAE

- Euphorbia dulcis** L.
G rhiz - Centro-Europea
Euphorbia helioscopia L.
T scap - Cosmopolita
Euphorbia exigua L.
T scap - Eurimediterranea
Euphorbia esula L.
H scap - Eurosiberiana
Euphorbia cyparissias L.
H scap - Centro-Europea

POLYGALACEAE

- Polygala nicaeensis** Risso
H scap - Eurimediterranea

ACERACEAE

- Acer platanoides** L.
P scap - Europeo-Caucasica; *
Acer campestre L.
P scap (P caesp) - Europeo-Caucasica (Subpontica)
Acer pseudoplatanus L.
P scap - Europeo-Caucasica
Acer opulifolium Chaix
P scap (P caesp) - Westeuropea; *

CELASTRACEAE

- Euonymus europaeus** L.
P caesp (P scap) - Eurasiatica

BUXACEAE

- Buxus sempervires** L.
NP, P caesp (P scap) - Submediterraneo-Subatlantica

RHAMNACEAE

- Paliurus spina-christi** Miller
P caesp - SE-Europeo-Pontica

VITACEAE

- Vitis riparia** Michx.
P lian - Nordamericana; *
Vitis vinifera L.
P lian - Origine dubbia
Vitis labrusca L.
P lian - Nordamericana; *

MALVACEAE

Malva sylvestris L.

H scap (T scap) - Eurosiberiana divenuta Subcosmopolita

Althaea hirsuta L.

T scap - Eurimediterranea

Althaea cannabina L.

H scap - S-Europeo-W-Asiatica (Subpontica)

Abutilon theophrasti Medicus

T scap - S-Siberiana (Subpontica)

VIOLACEAE

Viola odorata L.

H ros - Eurimediterranea; *

Viola alba Besser subsp. **dehnhardtii**

H ros - Eurimediterranea

Viola hirta L.

H ros - Europea; *

Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau

H scap - Eurosiberiani

CISTACEAE

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. **nummularium**

Ch suffr - Europeo-Caucasica

CUCURBITACEAE

Bryonia dioica Jacq.

G rhiz/H scand - Eurimediterranea

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L.

H scap (Generalmente He) - Subcosmopolita

ONAGRACEAE

Epilobium hirsutum L.

H scap - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita

CORNACEAE

Cornus sanguinea L.

P caesp - Eurasiatica temperata

Cornus mas L.

P caesp/P scap - SE-Europeo-Pontica

ARALIACEAE

Hedera helix L. subsp. **helix**

P lian - Submediterraneo-Subatlantica

UMBELLIFERAE

Sanicula europea L.

H scap (H ros) - Paleotemperata e Tropicale

Eryngium campestre L.

H scap - Eurimediterranea

Chaerophyllum temulum L.

T scap/H bienn - Eurasiatica

Scandix perecten-veneris L.

T scap - Eurimediterranea divenuta Subcosmopolita

Bifora radians Bieb.

T scap - Centroasiatica (Neofita?)

Aegopodium podagraria L.

G rhiz - Eurosiberiana

Foeniculum vulgare Miller subsp. **pipéritum** (Ucria) Coutinho

H scap - S-Mediterranea

Physospermum cornubiense (L.) DC.

H scap - Submediterraneo-Subatlantica; *

Bupleurum tenuissimum L.

T scap - Eurimediterranea

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.

H scap - Eurosiberiana

Pastinaca sativa L. subsp. **sativa**

- H bienn - Eurosiberiana divenuta subcosmopolita
Torilis nodosa (L.) Gaertner
T scap - Eurimediterraneo-Turaniana; *
Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. **arvensis**
T scap - divenuta Subcosmopolita
Daucus carota L.
H bienn (T scap) - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita

PRIMULACEAE

- Primula vulgaris** Hudson
H ros - Europeo-Caucasica
Lysimachia nummularia L.
H scap - Europeo-Caucasica divenuta Circumboreale
Anagallis arvensis L.
T rept - Eurimediterranea divenuta Subcosmopolita
Anagallis foemina Miller
T rept - Stenomediterranea divenuta Subcosmopolita

OLEACEAE

- Fraxinus ornus** L.
P scap (P caesp) - Euri-N-Mediterraneo-Pontica
Fraxinus oxycarpa Bieb.
P scap - SE-Europea (Pontica)
Fraxinus excelsior L.
P scap - Europeo-Caucasica; *
Ligustrum vulgare L.
NP - Europeo-W-Asiatica

GENTIANACEAE

- Blackstonia perfoliata** (L.) Hudson subsp. **perfoliata**
T scap - Eurimediterranea
Centaurium erythraea Rafn
H bienn/T scap - Paleotemperata

APOCYNACEAE

- Vinca minor** L.
Ch rept - Medio-Europeo-Caucasica

ASCLEPIADACEAE

- Vincetoxicum hirundinaria** Medicus subsp. **hirundinaria**
H scap - Eurasiatica

RUBIACEAE

- Sherardia arvensis** L.
T scap - Eurimediterranea divenuta Subcosmopolita
Galium verum L. subsp. **verum**
H scap - Eurasiatica
Galium mollugo L.
H scap - Eurimediterranea
Galium album Miller
H scap - W-Eurasiatica
Galium aparine L.
T scap - Eurasiatica
Cruciata laevipes Opiz
H scap - Eurasiatica
Cruciata glabra (L.) Ehrend.
H scap - Eurasiatica

CONVOLVULACEAE

- Cuscuta** sp.
T par
Calystegia sepium (L.) R. Br.
H scand - Paleotemperata
Convolvulus arvensis L.
G rhiz - Paleotemperata divenuta Cosmopolita

BORAGINACEAE

- Buglossoides purpureocaerulea** (L.) Johnston
H scap - S-Europeo-Pontica
- Buglossoides arvensis** (L.) Johnston
T scap - Eurimediterranea
- Symphytum tuberosum** L. subsp. **nodosum** (Schur) Soó
G rhiz - SE-Europea (Subpontica)
- Anchusa italica** Retz.
H scap - Eurimediterranea
- Myosotis arvensis** (L.) Hill
T scap - Europeo-W-Asiatica

VERBENACEAE

- Verbena officinalis** L.
H scap - Paleotemperata divenuta Cosmopolita

LABIATAE

- Ajuga reptans** L.
H rept - Europeo-Caucasica
- Ajuga chamaepitys** (L.) Schreiber
T scap (H bienn-H scap) - Eurimediterranea
- Teucrium chamaedrys** L.
Ch suffr - Eurimediterranea
- Melittis melissophyllum** L.
H scap - Centro-Europea
- Lamium maculatum** L.
H scap - Eurasiatica temperata
- Lamium purpureum** L.
T scap - Eurasiatica
- Lamiastrum galeobdolon** subsp. **flavidum**
H scap - Europeo-Caucasica; *
- Ballota nigra** L.
H scap - Eurimediterranea (Archeofita?)
- Stachys germanica** L.
H scap - Eurimediterranea
- Stachys heraclea** All.
H scap - Mediterraneo-Montana; *
- Stachys recta** L. subsp. **recta**
H scap - Orofito-N-Mediterranea (baricentro orientale); *
- Stachys annua** (L.) L.
T scap - Eurimediterranea (Archeofita)
- Glechoma hederacea** L.
H rept - Circumboreale
- Prunella laciniata** (L.) L.
H scap - Eurimediterranea
- Prunella vulgaris** L.
H scap - Circumboreali
- Melissa officinalis** L.
H scap - W-Asiatica divenuta Eurimediterranea
- Calamintha nepeta** (L.) Savi subsp. **nepeta**
H scap (Ch suffr) - Mediterraneo-Montana (Euri-); *
- Clinopodium vulgare** L.
H scap - Circumboreali
- Thymus longicaulis** Presl
Ch rept - Eurimediterranea
- Lycopus europaeus** L.
H scap (I rad) - Paleotemperata divenuta Circumboreali
- Mentha arvensis** L.
H scap - Circumboreale
- Mentha aquatica** L.
H scap - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita
- Mentha suaveolens** Ehrh.
H scap - Eurimediterranea; *
- Mentha longifolia** (L.) Hudson
H scap - Paleotemperata
- Salvia pratensis** L. subsp. **pratensis**
H scap - Eurimediterranea
- Salvia verbenacea** L.

H scap - Mediterraneo-Atlantica

SCROPHULARIACEAE

Verbascum sp.

Verbascum blattaria L.

H bienn (T scap) - Paleotemperata divenuta Cosmopolita

Scrophularia nodosa L.

H scap - Circumboreale

Linaria vulgaris Miller

H scap - Eurasiatica

Kickxia spuria (L.) Dumort.

T scap - Eurasiatica

Veronica serpyllifolia L.

H rept - Circumboreali divenuta Subcosmopolita

Veronica arvensis L.

T scap - Subcosmopolita

Veronica persica Poiret

T scap - W-Asiatica divenuta Subcosmopolita (Neofita)

Veronica hederifolia L.

T scap - Eurasiatica

Odontites rubra (Baumg.) Opiz

T scap - Eurasiatica

Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich

T scap - Centro-Europea

OROBANCHACEAE

Orobanche sp.

Orobanche ramosa L.

T par - Paleotemperata

Orobanche lutea Baumg.

T par - Centro e S-Europea; *

PLANTAGINACEAE

Plantago major L.

H ros - Eurasiatica divenuta Subcosmopolita

Plantago media L.

H ros - Eurasiatica

Plantago lanceolata L.

H ros - Eurasiatica divenuta Cosmopolita

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus nigra L.

P caesp - Europeo-Caucasica

Viburnum lantana L.

P caesp - S-Europea (Subpontica)

Lonicera xylosteum L.

P caesp - Europeo-W-Asiatica

Lonicera caprifolium L.

P lian - SE-Europea (Pontica)

VALERIANACEAE

Valerianella eriocarpa Desv.

T scap - Stenomediterranea

Valerianella carinata Loisel.

T scap - Eurimediterranea (baricentro orientale)

DIPSACACEAE

Cephalaria transsylvanica (L.) Schrader

T scap - SE-Europeo-Caucasica (Pontica)

Dipsacus fullonum L.

H bienn (T scap) - Eurimediterranea

CAMPANULACEAE

Campanula glomerata L.

H scap - Eurasiatica

COMPOSITAE

- Eupatorium cannabinum** L.
H scap - Paleotemperata
- Solidago virgaurea** L.
H scap - Circumboreale
- Aster linosyris** (L.) Bernh.
H scap - Eurimediterraneo-S-Suberiana (Subpontica, baricentro orientale); *
- Conyza bonariensis** (L.) Cronq.
T scap - America tropicale
- Conyza canadensis** (L.) Cronq.
T scap - Nordamericana divenuta Cosmopolita
- Erigeron annuus** (L.) Pers.
T scap - Nordamericana
- Bellis perennis** L.
H ros - Europeo-Caucasica divenuta Circumboreali
- Filago germanica** (L.) Hudson
T scap - Paleotemperata
- Inula salicina** L.
H scap - Europeo-Caucasica
- Inula conyza** DC.
H bienn (H scap) - Medioeuropeo-W-Asiatica
- Inula viscosa** (L.) Aiton
H scap - Eurimediterranea
- Pulicaria dysenterica** (L.) Bernh.
H scap - Eurimediterranea
- Pallenis spinosa** (L.) Cass.
T scap/H bienn - Eurimediterranea
- Bidens frondosa** L.
T scap - Nordamericana
- Helianthus tuberosus** L.
G bulb - Nordamericana
- Xanthium spinosum** L.
T scap - Sudamericana
- Xanthium italicum** Moretti
T scap - S-Europea; *
- Anthemis arvensis** L.
T scap (H scap) - Stenomediterranea divenuta Subcosmopolita
- Anthemis altissima** L.
T scap - S-Europeo-W-Asiatica (Archeofita?); *
- Achillea collina** Becker
H scap - SE-Europea
- Achillea millefolium** L.
H scap - Eurosiberiana; *
- Matricaria chamomilla** L.
T scap - SE-Asiatica (?) divenuta Subcosmopolita
- Leucanthemum vulgare** Lam. var. **vulgare**
H scap - Eurosiberiana
- Artemisia vulgaris** L.
H scap - Circumboreale
- Tussilago farfara** L.
G rhiz - Paleotemperata
- Senecio erucifolius** L.
H scap - Eurasiatica
- Senecio vulgaris** L.
T scap - Eurimediterranea divenuta Cosmopolita
- Calendula arvensis** L.
T scap (H bienn) Eurimediterranea
- Arctium nemorosum** Lej. et Court.
H bienn - Europea (Subatlantica)
- Arctium minus** (Hill) Bernh.
H bienn - Europea (Eurimediterranea); *
- Carduus pycnocephalus** L.
H bienn (T scap) - (Euri-) Mediterraneo-Turaniana
- Cirsium vulgare** (Savi) Ten.
H bienn - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita
- Cirsium arvense** (L.) Scop.
G rad - Eurasiatica temperata divenuta Subcosmopolita
- Centaurea bracteata** Scop.

- H scap - SE-Europea
Centaurea nigrescens Willd.
H scap - Europea
Carthamus lanatus L. subsp. **lanatus**
T scap - Eurimediterranea; *
Xeranthemum cylindraceum S. et S.
T scap - S-Siberiano-S-Europea (Steppica)
Carlina vulgaris L.
H scap - Eurosiberiana
Cichorium intybus L.
H scap - Cosmopolita
Lapsana communis L.
T scap - Paleotemperata
Tragopogon porrifolius L.
H bienn/T scap - Eurimediterranea
Scorzonera laciniata L. s.l.
H bienn - Paleotemperata
Picris hieracioides L.
H scap/H bienn - Eurosiberiana
Picris echioides L.
T scap - Eurimediterranea (Baricentro orientale)
Taraxacum officinale Weber
H ros - Circumboreale
Sonchus asper (L.) Hill subsp. **asper**
T scap/H bienn - Eurasiatica divenuta Subcosmopolita
Sonchus oleraceus L.
T scap (H bienn) - Eurasiatica divenuta Subcosmopolita
Lactuca serriola L.
H bienn/T scap - Eurimediterraneo-Sudsiberiana
Crepis biennis L.
H bienn - Centro-Europea
Crepis pulchra L.
T scap - Eurimediterranea
Crepis sancta (L.) Bab. subsp. **sancta**
T scap - Turaniana divenuta Eurimediterranea
Crepis vesicaria L. subsp. **vesicaria**
T scap/H bienn - Submediterraneo-Subatlantica; *
Crepis vesicaria L. subsp. **taraxacifolia** (Thuill.) Thell.
T scap/H bienn - Submediterraneo-Subatlantica
Crepis setosa Haller fit.
T scap - Eurimediterranea-orientale; *
Hieracium piloselloides Vill.
H scap - Europeo-Caucasica

MONOCOTYLEDONES

ALISMATACEAE

- Alisma plantago-aquatica** L.
I rad - Subcosmopolita

LILIACEAE

- Lilium bulbiferum** L. subsp. **croceum** (Chaix) Baker
G bulb - Orofita Centro-Europea
Ornithogalum umbellatum L.
G bulb - Eurimediterranea
Ornithogalum pyramidale L.
G bulb - SE-Europeo-W-Asiatica
Bellevalia romana (L.) Sweet
G bulb - Centro-Mediterranea
Muscari atlanticum Boiss. et Reuter
G bulb - Eurimediterraneo-Turaniana
Leopoldia comosa (L.) Parl.
G bulb - Eurimediterranea
Allium vineale L.
G bulb - Eurimediterranea

Asparagus tenuifolius Lam.

G rhiz - SE-Europeo-W-Asiatica (Pontica)

Ruscus aculeatus L.

G rhiz/Ch suffr - Eurimediterranea

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L.

G rad - Eurimediterranea

IRIDACEAE

Iris graminea L.

G rhiz - SE-Europea (Subpontica); *

Gladiolus italicus Miller

G bulb - Eurimediterranea

JUNCACEAE

Juncus compressus Jacq.

G rhiz - Eurasiatica

Juncus articulatus L.

G rhiz - Circumboreale

GRAMINACEAE

Dactylis glomerata L.

H caesp - Paleotemperata

Poa annua L.

T caesp - Cosmopolita

Poa compressa L.

H caesp - Circumboreale

Poa trivialis L.

H caesp - Eurasiatica

Poa sylvicola Guss.

H caesp - Eurimediterranea; *

Poa pratensis L.

H caesp - Circumboreale

Poa bulbosa L.

H caesp - Paleotemperata

Vulpia ciliata (Danth.) Link

T caesp - Eurimediterranea

Festuca pratensis Hudson

H caesp - Eurasiatica

Festuca arundinacea Schreber

H caesp - Paleotemperata; *

Festuca rubra L.

H caesp - Circumboreali in via di divenire Subcosmopolita

Catapodium rigidum (L.) Hubbard

T scap - Eurimediterranea

Sesleria pichiana Foggi Rossi Pignotti

H caesp - Endemica Appennino Settentrionale; *

Puccinellia fasciculata (Torr.) E.P. Bicknell

H caesp (H bienn?) - Mediterraneo-Atlantica

Lolium multiflorum Lam.

T scap/H scap - Eurimediterranea

Lolium perenne L.

H caesp - Eurasiatica divenuta Circumboreale

Bromus erectus Hudson

H caesp - Paleotemperata

Bromus inermis Geyser

H caesp - Eurasiatica (da noi forse avventizia)

Bromus sterilis L.

T scap - Eurimediterraneo-Turaniana

Bromus madritensis L.

T scap - Eurimediterranea; *

Bromus gussonei Parl.

T scap - Eurimediterranea; *

Bromus squarrosus L.

T scap - Paleotemperata

Bromus hordeaceus L.

- T scap - Subcosmopolita
Bromus commutatus Schrader
T scap - Europea ; *
- Brachypodium sylvaticum** (Hudson) Beauv.
H caesp - Paleotemperata
- Brachypodium rupestre** (Host)
H caesp - Subatlantica
- Hordeum murinum** L.
T scap - Circumboreale
- Elymus athericus** (Link) Kuergu len
G rhiz - Circumboreale
- Elymus repens** (L.) Gould.
G rhiz - Eurimediterranea
- Aegilops geniculata** Roth subsp. **geniculata**
T scap - Stenomediterraneo-Turaniana
- Hainardia cylindrica** (Willd.) Greuter
T scap - Eurimediterranea
- Avena sterilis** L.
T scap - Eurimediterraneo-Turaniana
- Arrhenatherum elatius** (L.) Presl subsp. **elatius**
H caesp - Paleotemperata
- Holcus lanatus** L.
H caesp - Circumboreale
- Trisetum flavescens** (L.) Beauv.
Hcaesp - Eurasiatica; *
- Agrostis stolonifera** L.
H rept - Circumboreale
- Phragmites australis** (Cav.) Trin.
He/G rhiz - Subcosmopolita
- Arundo donax** L.
G rhiz - Centroasiatica divenuta Subcosmopolita
- Phalaris sp.**
- Phalaris truncata** Guss.
H caesp - S-Mediterranea; *
- Phalaris coerulescens** Desf.
H caesp - Stenomediterraneo-Macaonesiana; *
- Anthoxanthum odoratum** L.
H caesp - Eurasiatica
- Alopecurus bulbosus** Gouan
H caesp - Eurimediterraneo-Subatlantica
- Alopecurus myosuroides** Hudson
T scap - Paleotemperata divenuta Subcosmopolita
- Phleum pratense** L.
H caesp - Centro-Europea?
- Phleum bertolonii** DC.
H caesp - Eurimediterranea; *
- Cynodon dactylon** (L.) Pers.
G rhiz/H rept - Termo-Cosmopolita
- Digitaria sanguinalis** (L.) Scop
T scap - Cosmopolita
- Setaria viridis** (L.) Beauv.
T scap - Subcosmopolita
- Sorghum halepense** (L.) Pers.
G rhiz - Termo-Cosmopolita

LEMNACEAE

- Lemna gibba** L.
I nat - Subcosmopolita
- Lemna minuta** Humb. B. & K.
I nat - Americana; *

TYPHACEAE

- Typha angustifolia** L. subsp. **angustifolia**
G rhiz - Circumboreale

CYPERACEAE

- Carex contigua** Hoppe

- H caesp - Eurasiatica
Carex divulsa Stokes
H caesp - Eurimediterranea
Carex caryophylla La Tourr.
H scap - Eurasiatica
Carex hallerana Asso
H caesp - Eurimediterranea
Carex distans L.
H caesp - Eurimediterranea
Carex pendula Hudson
He/H caesp - Eurasiatica
Carex flacca Schreber subsp. **flacca**
G rhiz - Europea
Carex hirta L.
G rhiz - Europeo-Caucasica

ORCHIDACEAE

- Ophrys apifera** Hudson
G bulb - Eurimediterranea
Ophrys bertolonii Mor.
G bulb - Stenomediterranea-occidentale
Serapias vomeracea (Burm.) Briq.
G bulb - Eurimediterranea
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich.
G bulb - Eurimediterranea
Orchis morio L.
G bulb - Europeo-Caucasica
Orchis tridentata Scop.
G bulb - Eurimediterranea; *
Orchis purpurea Hudson
G bulb - Eurasiatica
Orchis simia Lam.
G bulb - Eurimediterranea
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
G bulb - Eurasiatica temperata
Listera ovata (L.) R. Br.
G rhiz - Eurasiatica
Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch
G rhiz - Eurasiatica
Cephalanthera damasonium (Miller) Druce
G rhiz - Eurimediterranea

Allegato 3: Esempolari arborei di pregio

Davanti alla chiesa di Sassoguidano, appena fuori dal limite della Zona 1, sono radicate due querce di notevoli dimensioni e di chiaro interesse paesaggistico, sono due roverelle (*Quercus pubescens*) di età superiore ai 130 anni.

La pianta n°1 radicata sul punto di coordinata UTM 32 ED50 x: 649172; y: 4907887 ha diametro di cm 80 a 1,3 m da terra, e altezza dendrometrica di 16,80 metri. Età stimata superiore ai 130 anni

La pianta n°2 radicata sul punto di coordinata UTM 32 ED50 x: 649174; y: 4907876, ha diametro di cm 84 a 1,3 m da terra, e altezza dendrometrica di 13,5 metri. Età stimata superiore ai 140 anni

In coordinate UTM 32 ED50 x: 648499; y: 4907860 si individua un esemplare di faggio (*Fagus sylvatica*) con caratteristiche dimensionali tali da renderlo idoneo come pianta di interesse storico paesaggistico. L'esemplare presenta diametro di cm 48 a 1,3 m da terra e altezza dendrometrica di 19,60 m. Età stimata 100 anni

In coordinate UTM 32 ED50 x: 649571; y: 4908320 si individua un esemplare di castagno (*Castanea sativa*) con caratteristiche dimensionali tali da renderlo idoneo come pianta di interesse storico paesaggistico. Età stimata superiore a 100 anni.

All'interno del cimitero di Sassoguidano a fianco della cappella cimiteriale si rinviene un esemplare di *Pinus sylvestris* di particolare interesse paesaggistico.

Allegato 4: Specie vegetali utilizzabili per interventi di immissione

Specie arboree

<i>Acer campestre</i>	acero campestre
<i>Acer monspessulanum</i>	acero minore
<i>Carpinus betulus</i>	carpino bianco
<i>Ostrya carpinifolia</i>	carpino nero
<i>Quercus cerris</i>	cerro
<i>Quercus pubescens</i>	roverella
<i>Quercus petraea</i>	rovere
<i>Sorbus torminalis</i>	ciavardello
<i>Sorbus domestica</i>	sorbo domestico
<i>Prunus avium</i>	ciliegio
<i>Quercus robur</i>	farnia
<i>Fraxinus excelsior</i>	frassino maggiore
<i>Malus sylvestris</i>	melo selvatico
<i>Juglans regia</i>	noce
<i>Olea europaea</i>	olivo
<i>Ulmus minor</i>	olmo campestre
<i>Alnus glutinosa</i>	ontano nero
<i>Fraxinus ornus</i>	orniello
<i>Pyrus pyraster</i>	perastro
<i>Pyrus communis</i>	pero selvatico
<i>Pinus sylvestris</i>	pino silvestre
<i>Populus alba</i>	pioppo bianco
<i>Populus nigra</i>	pioppo nero
<i>Populus tremula</i>	pioppo tremolo
<i>Salix alba</i>	salice bianco
<i>Tilia cordata</i>	tiglio selvatico

Specie arbustive


<i>Crataegus oxyacantha</i>	Biancospino distilo
<i>Crataegus monogyna</i>	biancospino monostilo
<i>Cornus mas</i>	corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	sanguinello
<i>Frangula alnus</i>	frangola
<i>Euonymus europaeus</i>	fusaggine
<i>Spartium junceum</i>	ginestra di Spagna
<i>Juniperus communis</i>	ginepro comune
<i>Viburnum lantana</i>	lantana
<i>Viburnum opulus</i>	pallon di maggio
<i>Lonicera xylosteum</i>	madreselva pelosa
<i>Laburnum anagyroides</i>	maggiociondolo
<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustro
<i>Corylus avellana</i>	nocciolo
<i>Hippophae rhamnoides</i>	olivello spinoso
<i>Prunus cerasifera</i>	mirabolano
<i>Prunus spinosa</i>	prugnolo
<i>Rosa arvensis, Rosa canina</i>	Rosa
<i>Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix triandria</i>	salice
<i>Sambucus nigra</i>	sambuco nero
<i>Rhamnus cathartica</i>	spino cervino
<i>Colutea arborescens</i>	vescicaria

LEGENDA

- ASPLENIETEA TRICHOMANIS**
SA Sedo albi-Alyssoidetum utriculatae
- THLASPIETEA ROTUNDIFOLII**
CE Phytocoenon a Centranthus ruber ed Epilobium dodonaei
- LEMNETEA MINORIS**
Lq Phytocoenon a Lemna aequinoctialis
- POTAMETEA**
Hp Hottonietum palustris
Ra Ranunculetum aquatilis
- PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA**
Ap Phytocoenon ad Alisma plantago-aquatica
Pr Phragmitetum australis
Cv Caricetum vesicariae
Ep Eleocharitetum palustris
Co Caricetum otrubae
Gf Phytocoenon a Glyceria fluitans
- ARTEMISIETEA VULGARIS**
FA Festuco inopsis-Asteretum lynosiris
DT Dauco carotae-Tussilaginetum farfarae
- GALIO-URTICETEA**
EP Eupatorio cannabini-Petasitetum hybridi
- MOLINIO-ARRHENATHERETEA**
MA Molinietum arundinaceae
HA Phytocoenon a Holoschoenus australis
LF Lychnido flos-cuculi-Arrhenatheretum elatioris
PL Poo sylvicolae-Lolietum multiflori subass. geranietosum dissecti
- FESTUCO-BROMETEA**
OB Ononido masquillieri-Brometum
OBj Ononido masquillieri-Brometum facies a Juniperus communis e Spartium junceum
BD Phytocoenon a Brachypodium rupestre e Dorycnium pentaphyllum
- RHAMNO-PRUNETEA**
SC Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii
HJ Hippophae fluviatilis-Juniperetum communis
TS Tussilago farfarae-Salicetum apenninae
- QUERCO-FAGETEA**
Ocl Ostryo-Aceretum opulifolii variante a Luzula forsteri
Oclf Ostryo-Aceretum opulifolii variante a Luzula forsteri facies a Fagus sylvatica
Oclc Ostryo-Aceretum opulifolii variante a Luzula forsteri facies a Castanea sativa
Occ Ostryo-Aceretum opulifolii variante a Cytisus sessilifolius
Qq Knautio purpureae-Quercetum pubescentis
Ai Ainetum incanae
CA Phytocoenon a Corylus avellana
- SALICETEA PURPUREAE**
SL Salicetum albae

- MOSAICI VEGETAZIONALI**
MO1 Mosaico: Knautio purpureae-Quercetum pubescentis + Phytocoenon a Brachypodium rupestre e Dorycnium pentaphyllum
- FITOCENOSI DI ATTRIBUZIONE INCERTA O NON PRECISATA O AD ELEVATO GRADO DI ARTIFICIALITA'**
AR Prati stabili non più sfalcati (Arrhenatherion)
AS Prati stabili non più sfalcati inarbastati (Arrhenatherion)
PS Fitocenosi arbustiva a Prunus spinosa, Rosa canina, Juniperus communis e Crataegus monogyna
Cf Castagneto da frutto
Ba Boschi artificiali di conifere
Se Seminativi
Vd Vegetazione instabile di ambienti disturbati
- AREE ANTROPIZZATE**
Iv Aree urbanizzate in prevalenza a verde
Zc Aree interessate da attività estrattive
- AREE PRIVE DI VEGETAZIONE**
NU Pendii calanchivi privi di vegetazione


- TIPOLOGIE VEGETAZIONALI PRESENTI NELLO STAGNO DI SASSOMASSICCIO**
 Phytocoenon a Lemna aequinoctialis
 Ranunculetum aquatilis
 Phytocoenon ad Alisma plantago-aquatica
 Caricetum vesicariae
 Caricetum otrubae
 Eleocharitetum palustris
 Phytocoenon a Glyceria fluitans



Allegato 5 - Carta della vegetazione
 Scala 1:10.000

LEGENDA

-  Centro visita
-  Parcheggio
-  Area di sosta
-  Viabilità carrabile
-  Viabilità escursionistica



Allegato 6 - Carta dell'accessibilità e della fruizione
Scala 1:10.000